

CONTRATTO DI SERVIZIO**CONCESSIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO****METROPOLITANO****PERIODO 1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2035****INDICE**

Articolo 1..... Premesse e Allegati	11
Articolo 2..... Definizioni.....	12
Articolo 3..... Oggetto	17
Articolo 4..... Periodo di validità	18
Articolo 5..... Caratteristiche del servizio e programma di esercizio.....	18
Articolo 6..... Obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio	19
TITOLO I. Obblighi di servizio pubblico.....	20
Capo I. Obblighi di servizio pubblico (OSP).....	20
Articolo 7..... Principi generali	20
Articolo 8..... Descrizione degli obblighi.....	21
Capo II. Obblighi di qualità.....	21
Articolo 9..... Qualità e comfort.....	21
Articolo 10..... Standard quali-quantitativi minimi del servizio	21
Capo III. Obblighi tariffari.....	29
Articolo 11..... Obblighi relativi alle tariffe	29
Articolo 12..... Criteri di aggiornamento annuale delle tariffe.....	30
Articolo 13..... Condizioni e modalità di ripartizione tariffaria (in presenza di bigliettazione interoperabile per più servizi integrati di TPL afferenti a diverse modalità di trasporto e/o differenti ambiti territoriali)	30

	Articolo 14..... Sistema di biglietteria e canali di distribuzione dei titoli di viaggio	
	31	
	Articolo 15..... Agevolazioni tariffarie a specifiche categorie di utenti.....32	
	Articolo 16..... Ricavi da attività di mercato.....32	
	Articolo 17..... Controllo dell’evasione tariffaria33	
	Capo IV. Materiale rotabile e impianti33	
	Articolo 18..... Obblighi relativi al materiale rotabile.....33	
	Articolo 19..... Obblighi relativi agli impianti34	
	Capo V. Personale34	
	Articolo 20..... Obbligo di applicazione dei contratti collettivi di lavoro per comparto sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria.....34	
	Capo VI. Rapporti con l’utenza35	
	Articolo 21..... Carta della qualità dei servizi ferroviari35	
	Articolo 22..... Reclami.....36	
	Articolo 23..... Conciliazione e risoluzione delle controversie.....37	
	Articolo 24..... Indennizzi agli utenti38	
	Capo VII. Rapporti con l’EC.....39	
	Articolo 25..... Obbligo di tenere la contabilità separata ai sensi dell’allegato 1 al Regolamento CE 1370/200739	
	Articolo 26..... Obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio del servizio comprensivi dei dati di frequentazione e di bigliettazione39	
	Articolo 27..... Relazione annuale.....40	
	TITOLO II. Gestione del contratto41	
	Capo I. Realizzazione del servizio41	

	Articolo 28..... Principi generali	41
	Articolo 29..... Monitoraggio dell'esecuzione del Contratto	41
	Articolo 30..... Indagine sulla qualità del servizio	43
	Articolo 31..... Comitato Tecnico di Gestione del Contratto	43
	Articolo 32..... Servizi aggiuntivi	44
	Articolo 33..... Flessibilità del programma di esercizio	44
	Articolo 34..... Obiettivo di servizio e informazione in caso di sciopero	45
	Articolo 35..... Modalità di gestione delle emergenze e delle perturbazioni all'esercizio	45
	Articolo 36..... Servizi non resi	47
	Capo II. Monitoraggio dei viaggiatori	47
	Articolo 37..... Monitoraggio dei viaggiatori per conteggio e per indagine	47
	Capo III. Comunicazione	48
	Articolo 38..... Attività di comunicazione	48
	Capo IV. Monitoraggio del PEF	49
	Articolo 39..... Condizioni e modalità per la revisione del PEF	49
	Articolo 40..... Sopravvenuta incapacienza dei fondi a copertura del contratto	52
	TITOLO III. Compensazioni	53
	Capo I. La compensazione	53
	Articolo 41..... Compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio	53
	Articolo 42..... Compensazioni economiche per agevolazioni tariffarie	55
	Articolo 43..... Adeguamento delle compensazioni economiche	56
	Capo II. Modalità di fatturazione e di pagamento	57
	Articolo 44..... Pagamento-regolazione degli acconti della compensazione	57

	Articolo 45.....	Cessione dei crediti derivanti dalle compensazioni economiche
	degli obblighi di servizio.....	57
	TITOLO IV. Progetti	58
	Capo I. Programmazione e monitoraggio degli investimenti.....	59
	Articolo 46.....	Programmazione degli investimenti in materiale rotabile 59
	Articolo 47.....	Monitoraggio della realizzazione del programma
	d'investimenti.....	59
	Capo II. Progetti specifici.....	59
	Articolo 48.....	Promozione dei servizi 59
	Articolo 49.....	Facilità acquisto titoli di viaggio e sviluppo reti di vendita 60
	Articolo 50.....	Integrazione funzionale e tariffaria con altre modalità di trasporto
	pubblico.....	60
	Articolo 51.....	Interventi per l'integrazione con modalità di trasporto dolce o
	condiviso	60
	Articolo 52.....	Informazione ed assistenza agli utenti..... 61
	Articolo 53.....	Informazione in tempo reale..... 61
	Articolo 54.....	Formule di rimborso ed emissione dei duplicati dei titoli di
	viaggio.....	61
	Articolo 55.....	Assistenza alle persone con disabilità e a ridotta mobilità (PRM)
	– Assistenza ai viaggiatori nelle ore serali e notturne	61
	Articolo 56.....	Monitoraggio dell'utenza – Conta passeggeri 62
	Articolo 57.....	Monitoraggio dell'esercizio..... 62
	Articolo 58.....	Certificazione UNI EN 13816..... 62
	Articolo 59.....	Organizzazione funzionale dei servizi..... 62
	Articolo 60.....	Organizzazione aziendale dell'OE 63
	4/76	

	Articolo 61..... Disposizioni comuni ai progetti specifici	63
	TITOLO V. Disposizioni diverse	64
	Articolo 62..... Gestione dei rapporti e responsabilità dell’OE nei confronti del gestore dell’Infrastruttura (GI)	64
	Articolo 63..... Garanzie definitive	65
	Articolo 64..... Penali per mancata osservanza di clausole contrattuali.....	66
	Articolo 65..... Sanzione amministrativa per violazione del divieto di conferire per l’intera durata del contratto funzioni o incarichi ai componenti della commissione aggiudicatrice	67
	Articolo 66..... Modalità di risoluzione delle controversie	67
	Articolo 67..... Condizioni e modalità per la risoluzione e cessione del contratto.....	68
	Articolo 68..... Subaffidamento dei servizi	69
	Articolo 69..... Fiscalità, imposte e tasse a carico del concessionario	69
	Articolo 70..... Tracciabilità dei flussi finanziari	70
	Articolo 71..... Tutela dei dati personali	70
	TITOLO VI. Disposizioni relative al termine del contratto.....	70
	Articolo 72..... Disciplina delle eventuali proroghe e preavviso minimo per l’esercizio	70
	Articolo 73..... Obblighi del gestore al termine del contratto o in caso di cessazione anticipata del contratto.	71
	Articolo 74..... Garanzia sul valore residuo del materiale rotabile	71
	Articolo 75..... Garanzia sul valore residuo dell’impianto di rimessaggio e manutenzione	73

Con la presente scrittura privata sottoscritta digitalmente il giorno 09 del mese di ottobre dell'anno 2020

TRA

l'Agenzia della Mobilità Piemontese (codice fiscale n. 97639830013), con sede in corso Marconi, 10 – 10125 Torino, rappresentata dal direttore generale Ing. Cesare PAONESSA, di seguito, per brevità, denominata “Agenzia” o “EC”

E

la Società “TRENITALIA S.p.A.” – società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, iscritta al R.E.A. al n. 883047, rappresentata da ING. Orazio IACONO, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale, in virtù dei poteri al medesimo conferiti, di seguito denominata “Trenitalia” o “OE” (di seguito, congiuntamente, anche “Parti”)

PREMESSE

A. il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;

B. il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;

C. l'articolo 7.2, del predetto Regolamento (CE) n. 1370/2007, che prevede per l'autorità competente, almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del Contratto, l'obbligo di pubblicare nella

di Servizio ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6 del medesimo Regolamento relativo alla Concessione della gestione del Servizio Ferroviario Metropolitano Torino — «bacino metropolitano» (SFM Torino — «bacino metropolitano»), a partire dal 01/01/2017 per una durata di 72 mesi dall'aggiudicazione del contratto;

H. la DGR n. 13-4138 del 02/11/2016 di approvazione dello schema di Accordo Quadro tra la Regione Piemonte e Rete Ferroviaria italiana S.p.A. per l'assegnazione e l'utilizzo della capacità di infrastruttura ferroviaria ai sensi dell'art. 22, comma 5, del D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112;

I. l'articolo 11, comma 1 della L.R. 1/2000 e ss.mm.ii. che prevede che l'Agenzia della mobilità piemontese stipula i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell'espletamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente;

J. la deliberazione n. 10 del 30/05/2016 del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia della mobilità piemontese che ha istituito il Sistema di qualificazione dei concessionari dei servizi di trasporto pubblico locale;

K. la determinazione dirigenziale n. 296 del 03/07/2017 con la quale richiamate le valutazioni espresse dal Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, nella seduta del 09/06/2017, con cui è condivisa la proposta del direttore generale di avviare una procedura per l'effettuazione di un confronto competitivo, trasparente e non discriminatorio volto all'individuazione dell'operatore economico a cui aggiudicare direttamente la concessione del servizio ferroviario relativo al SFM, con un percorso procedurale definito nelle seguenti fasi:

a) descrizione di oggetto, esigenze, caratteristiche, specificando i requisiti minimi e gli elementi di valutazione;

(CE) 1370/2007, è stata individuata la durata del contratto in 15 anni, ai sensi dell'art.

4, paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007;

T. l'asseverazione – da parte di un soggetto indipendente – del PEF allegato al Contratto con la quale sono verificati i criteri di allocazione dei costi e dei ricavi nonché i criteri di ripartizione di costi e ricavi comuni rispetto al bilancio civilistico.

In successiva sede, in occasione delle rendicontazioni certificate che l'OE è tenuta a fornire ai sensi del Contratto, per i dati consuntivi dovrà essere verificata la coerenza con i dati desumibili dalla contabilità generale dell'OE;

U. la determinazione dirigenziale n. 567 del 08/10/2020 con la quale sono stati approvati l'aggiornamento del testo del contratto e dei relativi allegati, già approvati con la determinazione n. 548 del 24/09/2019, nonché il testo di Addendum al presente contratto

Articolo 1. Premesse e Allegati

1.1. Le Premesse e gli Allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto e sono pienamente vincolanti tra le Parti:

Allegato 1. Proposte progettuali

Allegato 2. Materiale Rotabile

Allegato 3. Indicatori di efficienza e di efficacia

Allegato 4. Qualità

Allegato 5. Piano Economico finanziario

Allegato 6. Proposte economiche

Allegato 7. Tariffe

Allegato 8. Azioni di mitigazione per la gestione dei rischi in capo all'EC

Allegato 9. Programma degli investimenti in materiale rotabile

Allegato 10. Piano di promozione dell'immagine e dei servizi

- b. **Composizione:** Unità semovente capace di muoversi sui binari ferroviari in modo autonomo composta da uno o più veicoli ferroviari accoppiati fra loro per mezzo di organi di aggancio e repulsione (accoppiatore, tenditore + respingenti) di normale utilizzo, destinata ad effettuare uno dei treni previsti dal programma di esercizio.
- c. **Condizioni Generali di Trasporto:** il documento riportante le condizioni generali di Contratto tra l'OE e l'utente per l'utilizzo del servizio di trasporto ferroviario;
- d. **(CEC) Consuntivo Economico del Contratto:** il consuntivo economico finanziario annuale, raffrontabile con il PEF, redatto a seguito della certificazione del Bilancio;
- e. **Contratto:** il presente Contratto di concessione del SFM;
- f. **Corsa:** un viaggio tra una stazione di origine e una stazione di destinazione in un unico senso di marcia;
- g. **EC:** Ente concedente sottoscrittore del Contratto di Concessione del SFM;
- h. **Evento Treno:** la ricorrenza del Numero Treno nell'orario annuale; l'evento treno descrive, attraverso l'espansione all'anno delle caratteristiche del Numero Treno, l'offerta annua del Numero Treno;
- i. **Fermate Intermedie:** fermate del treno tra la stazione di origine e quella di destinazione;
- j. **GI Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria:** il gestore dell'infrastruttura di cui al Decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;
- k. **Massimo Impegno in Linea:** numero massimo di composizioni, impiegate contemporaneamente in linea, necessario per espletare il servizio del PEA.
- l. **Numero Treno:** codice identificativo di uno specifico Treno;

m. **OE:** Operatore Economico individuato all'esito della procedura di confronto

competitivo avviata con determinazione dirigenziale n. 530 del 27/10/2017, sottoscrit-

tore del Contratto di Concessione del SFM:

n. **Offerta Programmata:** un elenco di Servizi di Trasporto con indicazione

dell'origine e della destinazione del collegamento, della tipologia di materiale rotabile

utilizzato, dell'articolazione in treni giorno o treni notte nonché del numero declinato

per uno specifico anno o periodo di riferimento con la specificazione dell'effettivo

numero di Eventi Treno e di Treni-km erogati per tale anno/ periodo, nonché con

l'indicazione delle Fermate Intermedie e dei Tempi di Percorrenza;

o. **Offerta:** un ammontare quantitativo di Servizi di Trasporto espresso in termini

di Treni-km e Posti-km;

p. **Orario Ufficiale:** l'Offerta Programmata declinata in termini di orari di par-

tenza e arrivo dei treni nelle stazioni servite dai treni ed approvata e resa pubblica

dall'EC prima dell'avvio dell'esercizio;

g. **Parco Materiale Rotabile:** Insieme di Veicoli ferroviari opportunamente di-

menzionato per l'esercizio regolare del SFM.

r. **(PEA) Programma di Esercizio Annuale:** documento predisposto annual-

mente dall'OE ed approvato dall'EC che descrive il servizio ferroviario, strutturato

con le seguenti informazioni minime: numero e classificazione del treno, direttrice e

relazione servita, stazioni di partenza e di arrivo, km di linea, treni-km, fermate inter-

medie, orari di partenza e di arrivo, tempo di percorrenza, treni-ore, numero dei giorni

di effettuazione per tipologia (feriale lavorativo lunedì-venerdì, sabato, festivo), pe-

riodicità, tipo di materiale rotabile utilizzato, composizione del treno e numero dei

posti a sedere offerti, numero di posti attrezzati per persone con disabilità motoria,

	numero postazioni per trasporto bicicletta, numero di servizi igienici, indicazione se	
	si tratta di treno garantito in caso di sciopero e di treno dell'ora di punta.	
	s. PEA di riferimento: il PEA predisposto dall'OE ed approvato dall'EC per il	
	primo anno di esercizio dello Scenario vigente;	
	t. Periodo Contrattuale: è il periodo di durata del contratto. Per gli effetti del	
	Contratto, il Periodo Contrattuale è suddiviso in parti denominate:	
	1. Scenario Attuale	
	2. Scenario Base	
	3. Scenario Evolutivo	
	Ai fini della gestione del Contratto, il riferimento allo Scenario vigente è effettuato	
	per ciascuno dei predetti Scenari allorquando saranno formalmente avviati.	
	u. (PEF) Piano Economico-Finanziario: il Piano Economico Finanziario predi-	
	sposto dall'OE, asseverato da soggetto indipendente, nel corso della durata del con-	
	tratto;	
	v. Posto-Km: il numero dei posti offerti dal treno per ogni chilometro percorso	
	dal medesimo treno nell'esercizio dei Servizi di Trasporto;	
	w. (PRM): «persona con disabilità» o «persona a mobilità ridotta»: qualsiasi per-	
	sona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità	
	fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap	
	mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione	
	richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeg-	
	geri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;	
	x. Progetto Orario e Progetto Orario definitivo: denominazione assegnata dal	
	PIR all'Orario sviluppato dal GI sulla base delle proposte avanzate dall'OE;	

y. **(PIR) Prospetto Informativo della Rete:** documento in cui sono pubblicate in dettaglio le regole generali, le scadenze, le procedure e i criteri relativi ai sistemi di definizione e di riscossione del canone per l'accesso e l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei corrispettivi dovuti per i servizi, nonché quelli relativi all'assegnazione della capacità, e che contiene anche ogni altra informazione necessaria per presentare richieste di capacità di infrastruttura;

z. **Servizi di Trasporto:** l'insieme delle attività che l'OE svolge per garantire il viaggio degli utenti;

aa. **Servizi (di bus) cooperativi:** Servizi di trasporto con autobus programmati congiuntamente al SFM al fine di garantire un'offerta unitaria ed indistinta agli utenti, concessi dall'EC all'esito di distinte procedure di affidamento, i cui ricavi da traffico sono trattenuti dall'OE secondo quanto indicato nel PEF;

bb. **SFM:** Servizio Ferroviario Metropolitano, complesso dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico oggetto del Contratto;

cc. **Tempo di Percorrenza:** tempo di viaggio tra le fermate del treno;

dd. **Treno:** Servizio di Trasporto ferroviario caratterizzato da un viaggio tra due stazioni (una di origine e una di destinazione) e fermate intermedie, orari di partenza e arrivo alle stazioni e alle fermate servite, una distanza percorsa ed un tempo impiegato, una periodicità ed una composizione;

ee. **Treno-Km:** ogni chilometro percorso da un Treno nell'esercizio dei Servizi di Trasporto;

ff. **Treno-Ora:** indicatore che misura il totale tempo di percorrenza di un Treno nell'esercizio del servizio di trasporto;

gg. **Veicolo ferroviario:** Unità semovente capace di muoversi sui binari ferroviari in modo autonomo (veicolo motore) o trainato (veicolo rimorchiato) da altro veicolo per mezzo di organi di aggancio e repulsione (accoppiatore, tenditore + respingenti) di normale utilizzo per la composizione e scomposizione dei convogli.

Articolo 3. Oggetto

3.1. Il Contratto ha per oggetto la Concessione del servizio di trasporto ferroviario passeggeri denominato SFM sottoposto a regime di obbligo di servizio pubblico.

3.2. Il Contratto disciplina il complesso delle obbligazioni intercorrenti tra l'EC e l'OE.

3.3. I ricavi da traffico generati dalla gestione della Concessione sono trattenuti dall'OE; il Contratto definisce le compensazioni economiche degli obblighi di servizio relativi alla Concessione dell'SFM.

3.4. Ferme restando le specifiche caratteristiche dell'SFM, il servizio e i relativi obblighi di servizio oggetto del Contratto hanno natura dinamica in correlazione ai rilasci infrastrutturali previsti nel medio e lungo periodo.

3.5. La natura dinamica dell'SFM è descritta nei seguenti scenari progettuali proposti dall'OE, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'EC per la definizione degli stessi:

3.5.1) Scenario Attuale;

3.5.2) Scenario Base;

3.5.3) Scenario Evolutivo

3.6. L'SFM e la sua articolazione nei diversi scenari è descritta nell'Allegato 1 Proposte progettuali.

3.7. Il materiale rotabile impiegato per l'esercizio del servizio ferroviario è descritto nell'Allegato 2 Materiale Rotabile.

3.8. L'esecuzione del servizio con gli standard di qualità previsti dal Contratto, comprende i servizi connessi al trasporto quali la manutenzione straordinaria, ordinaria e le revisioni periodiche del materiale rotabile, le condizioni di sicurezza, la pulizia del materiale rotabile e le attività amministrative e commerciali a supporto della gestione, la distribuzione dei titoli di viaggio in relazione alla densità della domanda ed alle caratteristiche del territorio.

Articolo 4. Periodo di validità

4.1. Il contratto ha una validità di anni 15 dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2035.

Articolo 5. Caratteristiche del servizio e programma di esercizio

5.1. Il servizio di trasporto ferroviario è descritto con il PEA.

5.2. Il PEA potrà essere soggetto a variazioni in relazione a sopravvenute esigenze di esercizio o a significative variazioni della domanda di mobilità.

5.3. L'OE è tenuto a recepire le variazioni richieste dall'EC fatta salva la capacità della rete e la disponibilità di tracce, previa verifica tecnica ed economica condotta congiuntamente tra l'EC e l'OE.

5.4. L'EC comunica all'OE, entro i termini previsti dal PIR, le richieste di variazione della programmazione del servizio ferroviario.

5.5. L'OE trasmette tempestivamente all'EC il Progetto Orario rilasciato dal GI e comunque non oltre 7 giorni dalla ricezione, al fine di consentire all'EC la verifica del recepimento delle richieste di variazioni di cui al comma 5.2.

5.6. L'EC comunica tempestivamente, e comunque non oltre 10 giorni dalla ricezione, le proprie valutazioni sul Progetto Orario onde consentire all'OE di attivarsi per gli eventuali adeguamenti al Progetto Orario.

5.7. L'OE trasmette tempestivamente all'EC il Progetto Orario Definitivo rilasciato dal GI e comunque non oltre 7 giorni dalla ricezione, al fine di consentire all'EC la

verifica del recepimento delle richieste di variazioni di cui ai comma 5.2 e 5.6.

5.8. L'OE trasmette il PEA all'EC almeno 20 giorni solari antecedenti rispetto alla data di entrata in vigore, al fine di consentire a quest'ultimo di espletare le preventive verifiche tecniche ed economiche necessarie all'approvazione e alla tempestiva comunicazione agli utenti.

5.9. Nel corso dell'anno il PEA può essere oggetto di uno o più aggiornamenti:

5.9.1) a seguito dell'attivazione di servizi aggiuntivi di cui al successivo Articolo 32 (Servizi aggiuntivi).

5.9.2) in dipendenza di lavori programmati sull'infrastruttura: l'OE fornisce tempestiva ed adeguata informazione all'EC e propone modifiche del PEA; l'EC comunica tempestivamente le proprie valutazioni e l'OE trasmette il PEA aggiornato in tempo utile al fine di consentire all'EC di espletare le preventive verifiche tecniche ed economiche necessarie all'approvazione e alla tempestiva comunicazione agli utenti.

Articolo 6. Obiettivi di efficienza ed efficacia nella produzione del servizio

6.1. Obiettivo specifico del Contratto è il miglioramento continuo del rapporto tra ricavi e i costi operativi al netto dei costi da infrastruttura al fine del superamento del rapporto minimo definito dall'art. 19, comma 5 del d.lgs. 422/1997 e ss.mm.ii. L'obiettivo è definito sulla base del PEF, è misurato mediante i dati elementari trasmessi per il calcolo degli indicatori di cui all'Allegato 3 Indicatori di efficienza e di efficacia ed è verificato ogni anno.

6.2. L'obiettivo di cui al precedente punto 6.1 può essere oggetto di variazione in corso di validità del contratto in attuazione dell'articolo 19, comma 5 del d.lgs. 422/1997 e ss.mm.ii.

6.3. Gli obiettivi di efficienza ed efficacia sono definiti sulla base delle proposte

progettuali presentate dall'OE allegate al Contratto.

6.4. La misurazione del conseguimento degli obiettivi è effettuata utilizzando gli indicatori di efficienza ed efficacia di cui all'Allegato 3 Indicatori di efficienza e di efficacia.

6.5. L'OE trasmette con periodicità semestrale i dati elementari per il calcolo degli indicatori. La trasmissione dei dati avviene entro 30 giorni dalla fine del semestre di riferimento. Scaduto il predetto termine si applicano le penali di cui al successivo Articolo 64.

6.6. L'OE, nella Relazione Annuale – Sezione indicatori ed obiettivi, descrive le metodologie utilizzate per la raccolta dei dati, calcola gli indicatori, motiva gli scostamenti sia in relazione ai due semestri dell'anno di riferimento, sia in relazione alle annualità precedenti.

6.7. L'OE nel commentare l'andamento dell'esercizio e motivare gli scostamenti fornisce eventuali analisi di dettaglio per periodi anche inferiori al semestre, e descrive le proposte operative per affrontare le eventuali criticità riscontrate.

TITOLO I. Obblighi di servizio pubblico

Capo I. Obblighi di servizio pubblico (OSP)

Articolo 7. Principi generali

7.1. I servizi pubblici di trasporto oggetto del Contratto sono prestati in modo economico e finanziariamente sostenibile, sono destinati a tutti gli utenti e sono soggetti, nell'interesse generale, a Obblighi di Servizio Pubblico.

7.2. Il Contratto individua gli OSP nel rispetto dei principi generali del Trattato dell'Unione Europea.

7.3. L'OE è obbligato ad erogare i servizi oggetto del Contratto con continuità e regolarità, garantendo un'adeguata capacità del servizio rispetto alla domanda in piena

		conformità ai PEA approvati dall'EC.	
		7.4. L'OE non può sospendere o interrompere il servizio se non nei casi e con le modalità previste dal Contratto e dalle disposizioni di legge.	
		7.5. L'assolvimento degli OSP da parte dell'OE è compensato dall'EC mediante l'attribuzione di compensazioni economiche.	
		7.6. Il mancato o parziale assolvimento degli OSP comporta la riduzione della compensazione economica e/o applicazione delle penali così come regolate dal Contratto.	
		7.7. La variazione degli OSP comporta, nei limiti stabiliti dal Contratto, la revisione del PEF.	
		Articolo 8. Descrizione degli obblighi	
		8.1. Gli OSP sono descritti nel Contratto e riguardano gli obblighi di esercizio, gli obblighi di qualità del servizio, gli obblighi tariffari, gli obblighi relativi al materiale rotabile utilizzato per il servizio, gli obblighi relativi al personale addetto al servizio, gli obblighi relativi ai rapporti con l'utenza, gli obblighi relativi ai rapporti con l'EC.	
		Capo II. Obblighi di qualità	
		Articolo 9. Qualità e comfort	
		9.1. Il Contratto descrive gli standard di qualità e comfort che l'OE si impegna a garantire nell'esecuzione di SFM; oltre agli standard minimi sono descritti gli impegni migliorativi proposti dall'OE.	
		9.2. L'SFM è esercito secondo gli obiettivi minimi di qualità definiti di seguito e dettagliati nell'Allegato 4 Qualità.	
		Articolo 10. Standard quali-quantitativi minimi del servizio	
		10.1. <u>Regolarità</u>	
		10.1.1) La regolarità del servizio è determinata attraverso l'affidabilità e la	
		21/76	

puntualità del servizio; il capitolo 4.1 dell'Allegato 4 - Qualità descrive gli indici di affidabilità e gli indici di puntualità e definisce gli obiettivi minimi contrattuali.

10.1.2) I seguenti sistemi di monitoraggio sono utilizzati come informazione sull'andamento del servizio ferroviario:

- la Piattaforma Integrata Circolazione di RFI sulle tratte gestite dal GI nazionale (PICWEB o prodotto equivalente); l'OE cura i necessari adempimenti presso il GI affinché EC e Regione Piemonte siano abilitati all'accesso a PICWEB e al relativo utilizzo, tramite due postazioni (una per ciascun Ente);

- i report mensili dell'OE, nel formato editabile concordato con l'EC, sulle tratte ove non è presente un sistema di monitoraggio automatico e certificato della circolazione dei treni; i report contengono l'indicazione per ogni Corsa dell'orario di arrivo e partenza in tutte le fermate/stazioni, il dettaglio delle soppressioni totali o parziali, le cause dei ritardi e soppressioni, altre informazioni concordate fra EC ed OE.

10.1.3) L'OE si impegna per tutta la durata del Contratto a fornire alla Regione Piemonte o ad altri Soggetti da questa individuati, tutti i dati resi disponibili dal GI, con il quale stipulerà i contratti di utilizzo ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 112/2015, in merito alla puntualità ed alle soppressioni delle Corse oggetto del contratto di utilizzo medesimo e rilascia il nulla osta al GI affinché tali dati siano trasferiti direttamente alla Regione Piemonte, all'EC o ad altri Soggetti individuati dalla Regione Piemonte.

10.1.4) Le risultanze derivanti dalla consultazione di detti sistemi potranno essere verificate dall'EC mediante chiarimenti ed approfondimenti che l'OE si impegna ad effettuare. I risultati del monitoraggio che hanno rilevanza contrattuale sono fissati in ambito di Comitato Tecnico di gestione del Contratto di cui all'Articolo

	31.	
	10.1.5) L’OE abilita EC alla consultazione dei propri sistemi di monitoraggio	
	così come previsto all’Articolo 57 “Monitoraggio dell’esercizio”.	
	10.1.6) L’OE, nella Relazione Annuale - Sezione Regolarità, descrive le	
	attività condotte, gli obiettivi raggiunti e le eventuali criticità monitorate e/o proposte	
	migliorative da attuare.	
	10.2. Informazioni alla clientela	
	10.2.1) L’OE garantisce le informazioni ai viaggiatori riportate al capitolo	
	4.2 dell’Allegato 4 - Qualità secondo gli standard ivi contenuti e attua inoltre le	
	proposte progettuali di cui all’Articolo 52 “Informazione ed assistenza agli utenti” ed	
	Articolo 53 “Informazione in tempo reale”.	
	10.2.2) L’obbligo di cui al precedente paragrafo riguarda le azioni di diretta	
	responsabilità dell’OE e quelle che prevedano l’utilizzo di servizi, impianti ed	
	attrezzature gestite e/o rese disponibili dal GI, nei limiti della garanzia offerta dall’OE	
	in sede di proposta progettuale.	
	10.2.3) Le informazioni sono diffuse e pubblicate o comunicate impiegando	
	un linguaggio comprensibile agli utenti, compresi gli utenti occasionali, e al pubblico	
	in generale, senza il ricorso a termini tecnici.	
	10.2.4) Le informazioni non vocali in stazione/fermata sono rese e aggiornate	
	tempestivamente e posizionate in modo tale da garantire la massima leggibilità per	
	dimensione dei caratteri ed uso dei colori. Le informazioni vocali in stazione sono	
	comprensibili nella dizione e adeguate nel livello sonoro.	
	10.2.5) L’OE deve utilizzare sui vari canali di comunicazione la lingua	
	italiana e almeno la lingua inglese.	
	10.2.6) L’OE, nella Relazione Annuale - Sezione informazione, descrive le	

	attività condotte, gli obiettivi raggiunti, le eventuali criticità monitorate e le proposte	
	migliorative da attuare.	
	10.3. Velocità commerciale	
	10.3.1) La velocità commerciale ed il “tempo di riferimento del servizio”	
	sono definiti al capitolo 4.4 dell’Allegato 4 Qualità.	
	10.3.2) Il tempo di percorrenza in minuti fra la stazione di origine e la	
	stazione di destinazione di ogni linea SFM, è definito nel PEA di riferimento. Il	
	“tempo di riferimento del servizio” non potrà subire incrementi per tutto il periodo di	
	validità del Contratto.	
	10.3.3) Il “tempo di riferimento del servizio” potrà aumentare	
	temporaneamente solo a seguito di rallentamenti per interventi di manutenzione	
	programmata, manutenzione straordinaria non programmata o a seguito di nuove	
	normative sulla sicurezza dell’esercizio per tutto il periodo di adeguamento degli	
	apparati di sicurezza o per il periodo strettamente necessario per l’adozione di misure	
	alternative.	
	10.3.4) Qualora il GI, nella procedura di predisposizione del Progetto Orario	
	definisca di propria iniziativa allungamenti dei tempi di percorrenza, l’OE è tenuto a	
	intraprendere, anche con la partecipazione dell’EC, le iniziative atte a far recedere il	
	GI dalle variazioni richieste. La mancata adozione delle predette iniziative costituisce	
	specifica inadempienza contrattuale penalizzata ai sensi dell’Articolo 64.3.	
	10.3.5) L’OE, nella Relazione Annuale - Sezione Indicatori ed obiettivi,	
	descrive le attività condotte, gli obiettivi raggiunti, le eventuali criticità monitorate e	
	le proposte migliorative da attuare.	
	10.4. Rispetto dell’ambiente	
	10.4.1) L’OE si impegna a monitorare e gestire gli impatti ambientali delle	

prevedendo un'età media dell'asset nel singolo anno non superiore al 10% rispetto a quella di partenza nel rispetto del Programma di Investimenti di cui all'Allegato 9 e coerentemente con il PEF di cui all'Allegato 5 Piano Economico finanziario.

10.5.6) L'OE, nella Relazione Annuale – Sezione Materiale rotabile, descrive le attività condotte, gli obiettivi raggiunti, le eventuali criticità monitorate e le proposte migliorative da attuare.

10.6. Comfort di viaggio

10.6.1) Il Comfort di viaggio è definito nelle sue varie componenti al capitolo 4.4 dell'Allegato 4 - Qualità;

10.6.2) L'OE assicura il rispetto degli standard minimi previsti al capitolo 4.4 dell'Allegato 4 - Qualità secondo le modalità di misura ivi descritte.

10.6.3) L'OE, nella Relazione Annuale - Sezione Comfort, descrive le attività condotte, gli obiettivi raggiunti, le eventuali criticità monitorate e le proposte migliorative da attuare.

10.7. Comfort delle fermate/stazioni

10.7.1) L'OE verifica lo stato di comfort e pulizia dei locali aperti al pubblico e delle aree di sosta/transito presenti in stazione e nelle fermate, anche impresenziate, e, eventualmente anche su indicazione dell'EC, sollecita il GI ad intervenire per ripristinare il decoro dell'infrastruttura nel caso questo si rivelasse inadeguato in confronto ai requisiti necessari per garantirne l'accessibilità da parte dell'utenza.

10.7.2) L'OE, nella Relazione Annuale - Sezione Comfort, descrive le attività condotte, gli obiettivi raggiunti, le eventuali criticità monitorate e le proposte migliorative da attuare.

10.8. Politica di prevenzione e sicurezza dei beni e delle persone

10.8.1) L'OE assicura tutte le attività accessorie alla prestazione dei servizi

	previsti dal PEA, garantendo in particolare la sicurezza dei mezzi di trasporto e di	
	quella personale dei viaggiatori nel rispetto dei contenuti minimi definiti nel capitolo	
	4.4 dell’Allegato 4 - Qualità e secondo le modalità di misura ivi descritte.	
	10.8.2) A tal fine l’OE garantisce le attività descritte nell’Allegato 11 “Rete	
	di vendita dei titoli di viaggio” con particolare riferimento al piano di controlleria per	
	incrementare il contrasto all’evasione.	
	10.8.3) L’OE garantisce inoltre le ulteriori attività di assistenza di cui	
	all’Articolo 55 “Assistenza alle persone con disabilità ed a ridotta mobilità –	
	Assistenza ai viaggiatori nelle ore serali e notturne”, con particolare riferimento al	
	programma di attività volte a garantire la sicurezza dei viaggiatori nelle ore serali e	
	notturne.	
	10.8.4) Il livello di sicurezza e di fiducia percepito dall’utenza è misurato	
	attraverso le indagini di <i>customer satisfaction</i> periodiche effettuate dall’OE e dall’EC.	
	10.8.5) L’OE, nella Relazione Annuale – Assistenza ai passeggeri, descrive	
	le attività condotte, gli obiettivi raggiunti, le eventuali criticità monitorate e le	
	proposte migliorative da attuare.	
	10.9. Comportamento del personale	
	10.9.1) L’OE assicura tutte le attività accessorie alla prestazione dei servizi	
	previsti dal programma di esercizio, garantendo in particolare la gestione delle	
	relazioni con l’utenza attraverso il proprio personale incaricato.	
	10.9.2) L’OE si impegna alla formazione specifica ed all’aggiornamento del	
	proprio personale finalizzata alla assistenza dei passeggeri.	
	10.9.3) L’OE garantisce inoltre le ulteriori attività di assistenza di cui	
	all’Articolo 55 “Assistenza alle persone con disabilità e a ridotta mobilità (PRM) –	
	Assistenza ai viaggiatori nelle ore serali e notturne”.	

	10.9.4)	L’OE, nella Relazione Annuale – Assistenza ai passeggeri, descrive
		le attività condotte, gli obiettivi raggiunti, le eventuali criticità monitorate e le
		proposte migliorative da attuare.
	10.10.	<u>Accessibilità delle PRM</u>
	10.10.1)	L’OE si impegna a prestare, senza oneri a carico del viaggiatore,
		un’attenzione adeguata alle necessità delle PRM per rispondere alle esigenze
		specifiche delle medesime persone; l’OE inoltre garantisce il corretto funzionamento
		delle apposite attrezzature per il trasporto di disabili in sedia a rotelle (pedana di
		carico, sistemi di ritenuta, toilette attrezzata) e la massima accessibilità alle
		informazioni con particolare riferimento alle persone con disabilità visiva ed uditiva.
	10.10.2)	L’OE garantisce il viaggio tra due stazione/fermate attrezzate per
		l’accesso autonomo o assistito. Nel corso della validità contrattuale l’OE si impegna
		a concordare con l’EC un programma di interventi per consentire l’accesso al servizio
		da parte delle persone disabili e a mobilità ridotta in tutte le stazioni e fermate
		dell’SFM, mediante modalità alternative di accesso al servizio rispetto a quelle fornite
		dal GI nelle stazione/fermate attrezzate.
	10.10.3)	L’OE assicura tutte le attività accessorie alla prestazione dei servizi
		previsti dal PEA, nel rispetto dei contenuti minimi definiti nel capitolo 4.4
		dell’Allegato 4 - Qualità, secondo gli standard ivi contenuti, implementati con le
		attività di realizzazione delle proposte progettuali di cui all’Articolo 55 “Assistenza
		alle persone con disabilità ed a ridotta mobilità – Assistenza ai viaggiatori nelle ore
		serali e notturne”.
	10.10.4)	L’obbligo di cui al precedente paragrafo riguarda le azioni di diretta
		responsabilità dell’OE e quelle che prevedano l’utilizzo di servizi, impianti ed
		attrezzature gestite e/o rese disponibili dal GI, nei limiti della garanzia offerta dall’OE

in sede di proposta progettuale.

10.10.5) L'OE, nella Relazione Annuale – Assistenza ai passeggeri, descrive le attività condotte, gli obiettivi raggiunti, le eventuali criticità monitorate e le proposte migliorative da attuare.

10.11. Relativamente ai controlli della qualità erogata, l'EC comunica all'OE le evidenze negative dei controlli effettuati ai fini del pronto ripristino delle funzionalità.

Il mancato rispetto degli obiettivi di qualità l'applicazione delle penali previste nell'Allegato 4 - Qualità.

Capo III. Obblighi tariffari

Articolo 11. Obblighi relativi alle tariffe

11.1. L'OE è obbligato ad applicare all'utenza le tariffe regionali di cui all'Allegato 7 Tariffe.

11.2. L'OE è obbligato ad applicare all'utenza le ulteriori tariffe regionali che saranno introdotte in corso di vigenza contrattuale. In particolare l'OE partecipa al progetto Biglietto Integrato Piemonte (BIP) per l'interoperabilità dei titoli di viaggio e la tariffazione a consumo.

11.3. L'OE garantisce inoltre le ulteriori integrazioni tariffarie di cui all'Articolo 50 "Integrazione funzionale e tariffaria con altre modalità di trasporto pubblico".

11.4. L'OE propone nuove formule tariffarie, coerenti con gli indirizzi dell'EC e della Regione Piemonte, finalizzate ad incrementare i passeggeri trasportati.

11.5. L'OE ha facoltà di adottare promozioni sui titoli in vigore individuati sulla base di strategie di marketing definite a livello aziendale, anche combinati con altre prestazioni o servizi, previo assenso dell'EC, da formalizzarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

11.6. L'introduzione di nuove tariffe ai sensi del paragrafo 11.2 è oggetto di una

verifica preventiva congiunta tra le parti al fine stimare gli effetti economici e finanziari sul PEF. Gli effetti positivi o negativi sulle componenti ricavi da traffico interessate alla introduzione delle nuove tariffe sono oggetto di specifico monitoraggio e comportano il corrispondente adeguamento dell'ammontare complessivo delle compensazioni economiche.

11.7. L'OE, nella Relazione Annuale – Rete di vendita e ricavi, rendiconta i ricavi da traffico dell'esercizio suddivisi per titoli di viaggio e periodi dell'anno, descrive le attività condotte, gli obiettivi raggiunti, gli effetti sulla componente ricavi da traffico interessata alla introduzione delle nuove tariffe, le eventuali criticità monitorate e le proposte migliorative da attuare.

Articolo 12. Criteri di aggiornamento annuale delle tariffe

12.1. A decorrere dal primo luglio del secondo anno di vigenza contrattuale e con cadenza annuale, è autorizzato un incremento tariffario pari al tasso programmato di inflazione definito nel DEF per l'anno medesimo, rilevato alla data del 30 aprile.

12.2. L'ammontare dell'incremento è definito con l'arrotondamento ai 5 centesimi di euro più prossimi per i biglietti ordinari e gli abbonamenti settimanali e ai 50 centesimi di euro più prossimi per gli abbonamenti mensili e plurimensili. L'incremento non si applica per valori inferiori ai 5 centesimi di euro.

12.3. Le tariffe che per effetto dell'arrotondamento non subiscono variazioni saranno ricalcolate nel successivo aggiornamento assumendo come tariffa base quella calcolata nel periodo precedente senza arrotondamento.

Articolo 13. Condizioni e modalità di ripartizione tariffaria (in presenza di bigliettazione interoperabile per più servizi integrati di TPL afferenti a diverse modalità di trasporto e/o differenti ambiti territoriali)

13.1. L'OE utilizza il sistema di bigliettazione elettronica che consente di ottenere,

	per ciascuna validazione o sequenza di validazioni, le seguenti informazioni: tipo di	
	abbonamento, durata, Impresa presso il cui circuito di vendita è stato acquistato il	
	titolo di viaggio, località di salita e di discesa.	
	13.2. L'OE rendiconta trimestralmente il numero totale dei titoli di viaggio integrati	
	venduti ed il loro effettivo utilizzo sul proprio servizio; l'OE rendiconta separatamente	
	l'effettivo utilizzo sul proprio servizio di titoli di viaggio venduti da altre Imprese.	
	13.3. L'OE deve fornire, con cadenza trimestrale:	
	13.3.1) le statistiche sull'utilizzo del servizio operato; le informazioni da	
	fornire, distinte per tipo di titolo di viaggio utilizzato (numero di zone di validità),	
	durata e circuito di vendita presso il quale il titolo di viaggio è stato acquistato, sono	
	le seguenti:	
	- numero di segmenti di viaggio effettuati;	
	13.3.2) le statistiche relative alla vendita dei titoli di viaggio integrati presso	
	il proprio circuito di vendita; le informazioni da fornire, distinte per tipo di titolo di	
	viaggio utilizzato (numero di zone di validità) e durata, sono le seguenti:	
	- numero di titoli di viaggio integrati venduti	
	- importo dei ricavi della vendita titoli di viaggio integrati.	
	13.4. L'EC è garante della adeguata ripartizione dei ricavi tra le imprese coinvolte.	
	Articolo 14. Sistema di biglietteria e canali di distribuzione dei titoli di	
	viaggio	
	14.1. L'OE garantisce, i servizi di vendita dei titoli di viaggio secondo le modalità	
	riportate al capitolo 4.3 dell'Allegato 4 - Qualità e nel rispetto degli standard ivi	
	descritti.	
	14.2. L'OE garantisce inoltre gli ulteriori servizi di vendita nonché le attività di	
	contrasto all'evasione di cui all'Articolo 49 "Facilità acquisto titoli di viaggio e	
	31/76	

	sviluppo reti di vendita”	
	14.3. L’OE garantisce inoltre i servizi post vendita di cui all’Articolo 54 “Formule di rimborso ed emissione dei duplicati dei titoli di viaggio”	
	14.4. L’OE, nella Relazione Annuale – Sezione: Rete di vendita e Ricavi, descrive le attività condotte, gli obiettivi raggiunti, le eventuali criticità monitorate e le proposte migliorative da attuare.	
	Articolo 15. Agevolazioni tariffarie a specifiche categorie di utenti	
	15.1. L’OE è obbligato a consentire l’accesso ai servizi ai titolari di tessere di libera circolazione regionali emesse ai sensi delle L.R. 1/2000 e delle seguenti delibere:	
	• D.G.R. n. 62-1987 del 31 luglio 2015 e successiva D.G.R. n.37-3437 del 6 giugno 2016 (persone con disabilità); • D.G.R. n. 56-6346 del 5 luglio 2007, e D.G.R. n. 8-4065 del 2 luglio 2012 (Agenti e funzionari delle Forze dell’Ordine e assimilati ai sensi delle leggi regionali n. 9 del 14 maggio 2004, n. 9 del 23 aprile 2007).	
	15.2. L’OE è obbligato ad introdurre ulteriori agevolazioni tariffarie, rispetto a quelle di cui al comma precedente, disposte dall’EC, alle modalità e condizioni previste dall’Articolo 42 “Compensazioni economiche per agevolazioni tariffarie”	
	15.3. L’OE, nella Relazione Annuale – Sezione: Rete di vendita e Ricavi, rendiconta l’utilizzo dei titoli di viaggio agevolati di cui ai precedenti paragrafi.	
	Articolo 16. Ricavi da attività di mercato	
	16.1. L’OE attua le attività di mercato previste nella proposta progettuale o ulteriori attività individuate in vigenza contrattuale comunicando tempestivamente all’EC la data di avvio delle singole iniziative, stimandone i benefici economici attesi.	
	16.2. L’OE, nella Relazione Annuale – Sezione: Rete di vendita e Ricavi, rendiconta i ricavi complementari all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico, quali ad esempio,	

gli introiti pubblicitari o la realizzazione di attività di mercato, coerentemente con quanto previsto nel PEF alla voce “Altri Ricavi”.

16.3. L’OE è tenuto ad evidenziare nella medesima Relazione la quota parte di ammortamento, costi del personale, costi di manutenzione e di pulizia e altri costi sostenuti per realizzare i ricavi da attività di mercato.

16.4. L’OE è obbligato ad attenersi alle direttive dell’EC, anche interrompendo le attività di mercato, qualora i costi consuntivati per le attività di mercato risultassero superiori ai corrispondenti ricavi.

Articolo 17. Controllo dell’evasione tariffaria

17.1. L’OE ha l’obbligo di comunicare all’utenza l’articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo.

17.2. L’OE provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri sulla base delle vigenti disposizioni regionali.

17.3. L’OE si impegna ad attivare sistematiche iniziative di contrasto all’evasione e all’elusione secondo il programma indicato all’Allegato 11 Rete di vendita dei titoli di viaggio con particolare riferimento al piano di controlleria per incrementare il contrasto all’evasione.

17.4. L’OE, nella Relazione Annuale – Rete di vendita e ricavi, descrive le attività condotte, gli obiettivi raggiunti, le eventuali criticità monitorate e le proposte migliorative da attuare.

Capo IV. Materiale rotabile e impianti

Articolo 18. Obblighi relativi al materiale rotabile

18.1. L’OE è tenuto a attivare tutte le attività manutentive necessarie a mantenere in piena efficienza il Materiale Rotabile utilizzato per i servizi SFM. Rientra nell’obbligo

	l'aggiornamento alle normative di sicurezze, il rispetto della periodicità degli	
	interventi, la manutenzione ciclica e programmata, gli interventi di ripristino delle	
	parti ammalorate.	
	18.2. L'Allegato 2 Materiale Rotabile sarà fatto oggetto di aggiornamento annuale	
	secondo la procedura prevista nell'articolo 5.8 congiuntamente all'approvazione del	
	PEA.	
	18.3. L'OE è tenuto a fornire i necessari aggiornamenti all'EC in corrispondenza di	
	ogni intervento di revamping e/o ristrutturazione nonché in occasione dell'acquisto di	
	materiale rotabile.	
	18.4. L'EC può autorizzare l'utilizzo per attività di mercato del materiale rotabile	
	assegnato all'SFM purché ciò non determini alcun onere a carico dell'EC, disagi per	
	l'utenza o vincoli alla produzione del servizio o minori ricavi da traffico.	
	18.5. L'OE, nella Relazione Annuale – Sezione: Materiale Rotabile, rendiconta le	
	attività svolte nell'esercizio, le eventuali criticità monitorate e le proposte migliorative	
	da attuare.	
	Articolo 19. Obblighi relativi agli impianti	
	19.1. L'OE è tenuto a attivare tutte le attività manutentive necessarie a mantenere in	
	piena efficienza i beni e gli impianti utilizzati per l'esecuzione del Contratto.	
	19.2. L'OE, nella Relazione Annuale – Sezione: Impianti, rendiconta le attività svolte	
	nell'esercizio, le eventuali criticità monitorate e le proposte migliorative da attuare.	
	Capo V. Personale	
	Articolo 20. Obbligo di applicazione dei contratti collettivi di lavoro per	
	comparto sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente	
	rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria	
	20.1. L'OE è obbligato a garantire la presenza di personale in numero e qualifica	

professionale adeguati a garantire l'assolvimento degli obblighi contrattuali.

20.2. Il personale del Gestore Uscente individuato in sede di subentro è trasferito all'OE senza soluzione di continuità. Il trasferimento è effettuato in tempo utile per l'avvio del servizio SFM secondo il piano di trasferimento del personale predisposto dall'OE.

20.3. Il personale di cui al paragrafo 20.2 mantiene il diritto alla continuità del rapporto di lavoro e all'applicazione del CCNL di provenienza e dei relativi Accordi Aziendali derivanti dalla contrattazione di secondo livello nonché le tutele in godimento e i diritti individuali acquisiti alla data del trasferimento generati dalla contrattazione collettiva di primo e secondo livello. La contrattazione di secondo livello è garantita fino alla sottoscrizione della contrattazione di secondo livello da parte dell'OE.

20.4. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 20.3, l'OE è obbligato ad applicare al personale neo-assunto il CCNL della mobilità / Area contrattuale attività ferroviaria.

20.5. L'OE, nella Relazione Annuale – Sezione Personale, elenca il personale utilizzato nell'esercizio con le specifiche qualifiche professionali, i relativi costi, gli accantonamenti per TFR, l'attività di formazione condotta; fornisce i dati in formato editabile secondo le modalità condivise con l'EC.

Capo VI. Rapporti con l'utenza

Articolo 21. Carta della qualità dei servizi ferroviari

21.1. La Carta della qualità dei servizi ferroviari ha l'obiettivo di fornire un punto di vista civico sui servizi del trasporto pubblico ferroviario al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni.

21.2. L'OE elabora, pubblica ed aggiorna annualmente la Carta della qualità dei servizi ferroviari in conformità alla normativa vigente, con standard ed obiettivi allineati a quelli del presente Contratto, nel rispetto della normativa vigente e secondo le modalità, le tempistiche, ed i contenuti minimi previsti al *Capitolo 4.4.* dell'Allegato 4 - Qualità

21.3. L'OE in fase di elaborazione della Carta coinvolge l'EC che a sua volta coinvolge le rappresentanze degli utenti secondo le modalità e le tempistiche previsti al Capitolo 4.4. dell'Allegato 4 - Qualità al fine di consentire l'approvazione da parte dell'EC.

21.4. In ottemperanza a quanto disposto dalla L 244/2007, art. 2 comma 461, lett. f), l'OE si impegna a finanziare, fino alla misura massima annuale non cumulabile di Euro 20.000,00 (ventimila/00 euro), le attività di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo comma, a ristoro di spese per attività approvate dall'EC, effettivamente sostenute e debitamente rendicontate.

21.5. L'OE, nella Relazione Annuale – Sezione: Rapporti con l'utenza, rendiconta le attività dell'esercizio, le eventuali criticità monitorate e le proposte migliorative da attuare.

Articolo 22. Reclami

22.1. L'OE garantisce a qualsiasi utente la possibilità di presentare reclami in modo facilmente accessibile, in forma scritta, in italiano o inglese, attraverso il proprio sito web, per posta elettronica, presso qualsiasi biglietteria o servizio assistenza clienti dell'OE, tramite un indirizzo o casella postale.

22.2. L'OE indica il contenuto minimo di informazioni che il reclamo deve contenere per essere accolto, registrato amministrativamente ed approfondito.

22.3. La risposta al reclamo, da rendersi nella lingua in cui il reclamo è stato

	presentato, deve essere fornita entro i termini previsti dall’articolo 27, paragrafo 2, del	
	Regolamento (CE) 1371/2007 o, qualora più favorevoli, nei termini individuati dalla	
	Carta della qualità dei servizi ferroviari.	
	22.4. La risposta è motivata con un linguaggio agevolmente comprensibile per	
	l’utente, con riferimento a tutti i motivi di reclamo, e indica fra l’altro:	
	se il reclamo è accolto o respinto, in relazione alle previsioni della disciplina	
	nella fattispecie applicabile;	
	se l’utente ha diritto a ricevere un indennizzo comunque denominato e, in tal	
	caso, le tempistiche e le modalità di riscossione;	
	le misure poste in atto per la risoluzione del disservizio segnalato e, qualora lo	
	stesso non sia stato ancora risolto, la relativa tempistica;	
	i rimedi che l’utente può attivare nel caso in cui non ritenga soddisfacente la	
	risposta ricevuta, in particolare, la possibilità di attivare:	
	○ la procedura di conciliazione con le Associazioni dei consumatori;	
	○ il reclamo di seconda istanza all’Autorità di Regolazione dei Trasporti.	
	22.5. La procedura e le eventuali modifiche sono resi noti sul sito internet dell’OE	
	sotto la voce “Reclami”	
	22.6. L’OE, nella Relazione Annuale – Sezione: Rapporti con l’utenza, rendiconta le	
	attività dell’esercizio, descrive e classifica i reclami ricevuti e le azioni condotte, le	
	eventuali controversie e l’esito, descrive le eventuali criticità monitorate e le proposte	
	migliorative da attuare.	
	Articolo 23. Conciliazione e risoluzione delle controversie	
	23.1. L’OE, in coerenza con il perseguimento di obiettivi mirati all’accrescimento	
	della qualità dei servizi offerti al passeggero, anche attraverso l’adozione di strumenti	
	conciliativi che rendano più semplice la gestione delle eventuali controversie e nel	
	37/76	

rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 1371/2007, si impegna ad adottare, anche in collaborazione con le Associazioni di tutela dei consumatori iscritte nell'elenco regionale della Regione Piemonte, una procedura paritetica di conciliazione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che potranno insorgere tra l'OE e gli utenti dei servizi SFM.

23.2. La procedura e le eventuali modifiche sono resi noti sul sito internet dell'OE, sotto la voce "Reclami"

Articolo 24. Indennizzi agli utenti

24.1. Ai sensi del Regolamento CE 1371/2007 l'OE applica agli utenti muniti di biglietto di viaggio l'art.17 comma 1, riconoscendo l'indennizzo per qualsivoglia importo determinato dalle percentuali di cui alla lettera a) e alla lettera b) del medesimo comma. L'indennizzo è dovuto per tutti i biglietti il cui prezzo di vendita è superiore a 4 euro o al minor importo definito dall'OE nella proposta progettuale di cui all'Articolo 54.

24.2. Nel caso in cui una corsa indicata sull'orario pubblicato come fruibile da utenti con disabilità o a mobilità ridotta sia resa con materiale non idoneo o sostituita con autoservizio sostitutivo o integrativo non accessibile o non idoneo, l'OE riconosce ai medesimi utenti che abbiano già acquistato un titolo di viaggio utilizzabile per la corsa interessata il rimborso integrale del prezzo del titolo di viaggio o, in alternativa, su richiesta degli utenti, un indennizzo corrispondente alle maggiori spese sostenute nell'attesa del viaggio differito che l'OE è tenuto a proporre.

24.3. Per il mancato rispetto della regolarità del servizio agli utenti, in possesso di abbonamento mensile o puri-mensile, è riconosciuto il "bonus" secondo i criteri, le modalità e le tempistiche descritte all'Allegato 4 - Qualità.

24.4. L'OE, nella Relazione Annuale – Sezione: Rapporti con l'utenza, rendiconta le

attività dell'esercizio le eventuali criticità monitorate e le proposte migliorative da attuare.

Capo VII. Rapporti con l'EC

Articolo 25. Obbligo di tenere la contabilità separata ai sensi dell'allegato 1 al Regolamento CE 1370/2007

25.1. L'OE è obbligato a tenere una contabilità separata relativa ai servizi oggetto del Contratto nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 5 dell'Allegato 1 al Regolamento CE 1370/2007.

25.2. La contabilità del Contratto sarà rendicontata attraverso l'utilizzo di modulistica con il dettaglio corrispondente utilizzato per la redazione del PEF. Dovranno essere indicate le componenti economiche e patrimoniali riguardanti la gestione dei servizi di diretta ed esclusiva pertinenza del Contratto.

25.3. L'OE trasmette, con cadenza semestrale, report previsionali delle componenti economiche, attraverso l'utilizzo di modulistica con il dettaglio corrispondente utilizzato per la redazione del PEF.

25.4. A seguito della certificazione del bilancio, entro 45 giorni successivi, l'OE trasmette il CEC e la relazione di riconciliazione tra quest'ultimo e i report semestrali previsionali.

25.5. Nel caso di presenza di componenti economiche e patrimoniali riferibili a più contratti di servizio o a più attività economiche, le stesse saranno allocate utilizzando specifici driver, utilizzando criteri oggettivi, trasparenti e predefiniti di allocazione dei costi e dei ricavi, assicurando, anche attraverso la riclassificazione delle partite contabili, la piena e trasparente rispondenza al bilancio civilistico.

Articolo 26. Obbligo di fornire i dati necessari per il monitoraggio del servizio comprensivi dei dati di frequentazione e di bigliettazione

26.1. Il Contratto è orientato alla massima trasparenza e simmetria informativa sia riguardo ai servizi prestati che per gli aspetti tecnico-economici, con la previsione di una attività di monitoraggio e controllo periodico anche delle componenti di costo e di ricavo, come descritte nel PEF.

26.2. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo, l'OE fornisce i dati, ai sensi dell'art.18 l.r. n. 1/2000 e s.m.i con le modalità e le tempistiche di cui alla DGR 4621 del 06/02/2017 (Disposizioni per l'istituzione del "Sistema Informativo Regionale Trasporti", del "Debito Informativo Trasporti" e degli indicatori per il "Cruscotto di Monitoraggio Regionale dei Trasporti" e prime disposizioni relative al sistema sanzionatorio) e ss.mm.ii.

26.3. Per le medesime finalità di cui al precedente paragrafo, l'OE, su richiesta dell'EC, si obbliga a fornire informazioni aggiuntive, od un maggiore dettaglio delle informazioni già trasmesse. L'EC garantisce che l'accesso di terzi al dato o alle informazioni avvenga nel rispetto dei vincoli sul trattamento dei dati personali e delle informazioni non ostensibili per segretezza industriale, favorendo l' "open access" in formato editabile come criterio generale e con particolare riferimento al dato elementare in real-time nonché la via telematica della richiesta del dato.

26.4. L'OE garantisce il sistema di monitoraggio, inclusivo di applicativi ed accesso diretto da parte dell'EC, secondo quanto previsto all'Articolo 56 "Monitoraggio dell'utenza – Conta passeggeri" ed all'Articolo 57 "Monitoraggio dell'esercizio"

26.5. L'EC dispensa l'OE dall'invio periodico di quei dati di monitoraggio che sono direttamente e continuamente accessibili attraverso il sistema di monitoraggio.

Articolo 27. Relazione annuale

27.1. L'OE, al termine dell'esercizio, redige una Relazione annuale che sottopone all'esame del Comitato tecnico di Gestione del Contratto che ne verifica la

	completezza, la coerenza delle informazioni contenute e concorda le azioni da portare	
	avanti per affrontare eventuali criticità riscontrate.	
	27.2. La Relazione annuale è finalizzata a rendicontare l'intera attività effettuata	
	dall'OE al fine dell'assolvimento degli OSP ed a fornire tutti gli elementi utili a	
	verificare l'andamento degli indicatori, il rispetto degli obiettivi, la trasparenza delle	
	informazioni in connessione all'utilizzo di risorse pubbliche.	
	27.3. La Relazione annuale si compone almeno delle seguenti sezioni: Indicatori ed	
	Obiettivi, Regolarità, Informazione, Velocità commerciale, Rispetto ambiente,	
	Investimenti, Comfort, Assistenza ai passeggeri, Rete di vendita e ricavi, Personale,	
	Rapporti con l'utenza, Perturbazioni dell'esercizio, Indagine sulla qualità, Materiale	
	rotabile, Impianti, Comunicazione.	
	TITOLO II. Gestione del contratto	
	Capo I. Realizzazione del servizio	
	Articolo 28. Principi generali	
	28.1. L'OE impiega le proprie capacità professionali, tecniche e organizzative per	
	effettuare il servizio SFM, e nel pieno rispetto delle disposizioni normative e	
	contrattuali.	
	28.2. L'OE nella realizzazione del servizio e in particolare nella formazione e	
	coinvolgimento del proprio personale, è focalizzato sulla massima soddisfazione	
	dell'utente.	
	Articolo 29. Monitoraggio dell'esecuzione del Contratto	
	29.1. Il monitoraggio dell'esecuzione del contratto è compiuto in corso d'anno	
	attraverso:	
	la Piattaforma integrata Circolazione del GI sulle tratte gestite dal GI nazionale	
	e i report mensili dell'OE, sulle tratte ove non è presente un sistema di monitoraggio	
	41/76	

	automatico e certificato della circolazione dei treni;	
	la documentazione e le informazioni previste dal Contratto che l'OE invia	
	periodicamente all'EC;	
	l'attività di ispezione effettuata direttamente dal personale dell'EC ai sensi	
	dell'art. 18 della L.R. 1/2000;	
	l'attività di ispezione effettuata da imprese terze appositamente incaricate	
	dall'EC ai sensi dell'art. 18 della L.R. 1/2000;	
	indagini di <i>customer satisfaction</i> effettuate dall'OE;	
	indagini sulla mobilità e sulla qualità effettuate dall'EC.	
	29.2. Il monitoraggio dell'esecuzione del contratto avviene anche tramite l'analisi	
	della Relazione Annuale di cui all'Articolo 27 che l'OE trasmette all'EC entro 90	
	giorni dal termine dell'esercizio.	
	29.3. Al fine di monitorare la qualità del servizio, l'EC può incaricare fornitori di	
	servizi terzi per la conduzione di specifiche campagne di indagine.	
	29.4. Per i fini di cui al presente articolo, l'OE è obbligato a rilasciare fino a 20	
	credenziali di libera circolazione per quei soggetti individuati dall'EC in uno specifico	
	elenco nominativo, aggiornabile annualmente.	
	29.5. Per agevolare l'attività di monitoraggio di cui al precedente punto 29.3, l'OE è	
	obbligato a rilasciare credenziali di libera circolazione per gli ispettori di imprese terze	
	impegnati nelle campagne di monitoraggio periodiche condotte dall'EC, previa	
	comunicazione da parte dell'EC di un elenco nominativo e del periodo di validità, fino	
	a un massimo di 50 credenziali contemporanee.	
	29.6. La Regione, ai sensi della legge regionale n. 1/2000 e ss.mm.ii., tramite proprio	
	personale appositamente incaricato, esercita funzioni di controllo, monitoraggio e	
	vigilanza sui servizi di trasporto pubblico ferroviario; ai fini dell'art. 18 della L.R. n.	

1/2000, l'OE è obbligato a consentire che detto personale abbia il libero accesso ai treni, agli impianti ed alla documentazione amministrativa contabile.

Articolo 30. Indagine sulla qualità del servizio

30.1. L'OE effettua, con almeno un'indagine all'anno in periodi significativi di erogazione del servizio, la rilevazione complessiva e unitaria dei comportamenti e della qualità percepita dalla clientela, finalizzata alla misurazione dell'indice di soddisfazione della clientela ed all'individuazione dei necessari adeguamenti degli standard qualitativi di erogazione del servizio rispetto alle esigenze della domanda.

30.2. L'OE trasmette all'EC la descrizione dell'indagine (questionari, modalità di somministrazione, campione, periodo di rilevamento, trattamento dati, ecc.) antecedentemente all'avvio; l'EC può proporre integrazioni e modifiche finalizzate a rappresentare compiutamente quanto previsto dal Contratto.

30.3. L'OE, nella Relazione Annuale – Sezione: Indagine sulla qualità, rendiconta le attività dell'esercizio, gli esiti dell'indagine, le eventuali criticità monitorate e le proposte migliorative da attuare.

Articolo 31. Comitato Tecnico di Gestione del Contratto

31.1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato”, composto da tre rappresentanti dell'OE e da tre rappresentanti dell'EC, i cui nominativi sono formalizzati dalle Parti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto.

31.2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell'interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all'applicazione delle penali, all'applicazione del bonus

a favore degli utenti, al monitoraggio del PEF, all'analisi della Relazione Annuale.

31.3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri dell'EC; le funzioni di segreteria sono svolte dall'OE; la segreteria provvederà alle convocazioni con periodicità minima mensile ed alla verbalizzazione delle sedute; ulteriori riunioni potranno essere programmate, anche su richiesta dell'EC. Nella seduta di insediamento il Comitato adotta il regolamento di funzionamento.

Articolo 32. Servizi aggiuntivi

32.1. I servizi ferroviari aggiuntivi sono quei servizi non previsti dal PEA che, in quanto finalizzati alla soddisfazione di domanda di trasporto stabile nel tempo, determinano l'aggiornamento del PEA nel corso dell'anno.

32.2. Fatta salva la capacità della rete e la disponibilità di tracce, previa verifica tecnica ed economica condotta congiuntamente tra le Parti, l'OE è obbligato a realizzare su richiesta dell'EC servizi ferroviari aggiuntivi.

32.3. L'EC richiede all'OE di predisporre i servizi di cui al precedente comma con congruo anticipo e comunque con un preavviso non inferiore a 30 giorni. L'OE, sulla base delle richieste dell'EC predispone il progetto di servizio e la proposta di aggiornamento del PEA che devono essere trasmessi all'EC per l'approvazione almeno 10 giorni prima dell'avvio.

Articolo 33. Flessibilità del programma di esercizio

33.1. Ferma restando la disponibilità dell'infrastruttura e nei limiti del massimo impegno in linea, l'OE è obbligato a realizzare su richiesta dell'EC servizi ferroviari non previsti dal PEA correlati a servizi sperimentali o ad eventi.

33.2. L'EC richiede all'OE di predisporre i servizi di cui al precedente comma con congruo anticipo e comunque con un preavviso non inferiore a 30 giorni. L'OE, sulla base delle richieste dell'EC predispone il progetto di servizio che deve essere

trasMESSO all'EC per l'approvazione almeno 10 giorni prima dell'avvio.

Articolo 34. Obiettivo di servizio e informazione in caso di sciopero

34.1. In caso di sciopero l'OE garantisce le prestazioni indispensabili in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 146/1990 e ss.mm.ii.

34.2. L'OE comunica congiuntamente al PEA l'elenco dei servizi garantiti in caso di sciopero e ne garantisce la preventiva e adeguata informazione all'utenza.

34.3. L'OE nella Relazione Annuale – Sezione: Regolarità rendiconta i servizi non resi in caso di sciopero e la percentuale di adesione del personale.

Articolo 35. Modalità di gestione delle emergenze e delle perturbazioni all'esercizio

35.1. L'OE assicura la mobilità dei viaggiatori a seguito di interruzioni impreviste dei servizi di trasporto ferroviario programmati e/o per l'indisponibilità imprevista dell'infrastruttura. L'OE si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, programmando servizi sostitutivi dell'esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia l'utenza sia l'EC. Nel caso l'OE sia a conoscenza del fatto che l'interruzione del servizio ferroviario si protragga per un tempo superiore a giorni 5, il programma dei servizi sostitutivi, a modificazione del PEA, è condiviso ed approvato dall'EC.

35.2. L'esercizio del servizio sostitutivo deve avvenire:

con numero di mezzi proporzionato al numero di passeggeri del treno soppresso;

in condizioni di accessibilità e comfort quanto più possibile equivalenti a quelle del servizio soppresso;

con equivalenti servizi di assistenza alle PRM per il raggiungimento del punto di erogazione del servizio sostitutivo, la salita e la discesa dallo stesso;

	con copertura di tutte le fermate previste dal treno soppresso,	
	con l'effettuazione del trasporto corrispondente alla Corsa di ritorno e alle	
	Corse successive a quella soppressa, per le quali non è riattivato il servizio ferroviario	
	o non è reimpiegabile il materiale rotabile programmato,	
	con organizzazione del servizio sostitutivo differenziato in caso di soppressioni	
	su lunghi percorsi con corse sostitutive di tipo diretto per le relazioni più lunghe in	
	modo da contenere l'aumento del tempo di percorrenza rispetto al treno soppresso;	
	con organizzazione del servizio sostitutivo differenziato nel caso in cui le Corse	
	sopprese interessino il tratto di rete del nodo di Torino, con la possibilità di utilizzo	
	dei servizi ferroviari di altre linee dell'SFM;	
	garantendo l'accesso ai passeggeri con titolo di viaggio valido.	
	35.3. L'OE è tenuto a stipulare più accordi con imprese che esercitano la professione	
	di trasportatore su strada, iscritte nel Registro Elettronico Nazionale, opportunamente	
	selezionate in funzione della disponibilità delle stesse a svolgere servizi nell'ambito	
	del territorio coperto dall'SFM, con disponibilità di materiale rotabile e personale tale	
	da poter attivare il servizio sostitutivo in un tempo di intervento inferiore al	
	distanziamento temporale rispetto alla corsa successiva a quella soppressa.	
	35.4. L'OE attiva le modalità informative previste in caso di perturbazione della	
	circolazione dei treni o soppressione totale o parziale delle Corse, comunicando agli	
	utenti ed all'EC le cause del disservizio, le procedure e le modalità di accesso al	
	servizio sostitutivo, le condizioni di assistenza ai passeggeri ed in particolare alle	
	PRM, nonché ogni altra attività di assistenza prevista all'Articolo 52 "Informazione	
	ed assistenza agli utenti", all'Articolo 53 "Informazione in tempo reale", all'Articolo	
	59 "Organizzazione funzionale dei servizi" e all'Articolo 60 "Organizzazione	
	aziendale dell'OE".	
	46/76	

35.5. L'OE, nella Relazione Annuale – Sezione Perturbazioni dell'esercizio, rendiconta gli eventi dell'esercizio, descrive le attività condotte, gli obiettivi raggiunti, le eventuali criticità monitorate e le proposte migliorative da attuare.

Articolo 36. Servizi non resi

36.1. Eventuali variazioni non programmate del PEA determinate da cause di forza maggiore quali quelle riportate all'Allegato 4 - Qualità nonché da cause imputabili all'OE o ad altre imprese ferroviarie o al GI o attribuibili ad agitazioni sindacali e scioperi comportano variazioni dei costi di produzione che l'OE è tenuto ad evidenziare in sede di CEC.

36.2. Le variazioni di produzione rispetto al PEA sono valutate ai fini dell'applicazione delle penalità di cui Allegato 4 - Qualità, anche se dovute a soggetti terzi di cui l'OE si avvale, se dipendono:

dall'organizzazione, dal personale e dalla logistica e dalla buona conservazione dei fattori produttivi dell'OE o da guasti o malfunzionamento degli impianti e delle infrastrutture dell'OE;

da perturbazioni di esercizio causate da imprese ferroviarie che gestiscono servizi sub affidati dall'OE nell'ambito del Contratto;

da agitazioni sindacali e scioperi del personale dell'OE derivanti da cause imputabili all'attività aziendale.

Capo II. Monitoraggio dei viaggiatori

Articolo 37. Monitoraggio dei viaggiatori per conteggio e per indagine

37.1. L'OE è obbligato a monitorare il flusso dei viaggiatori con almeno 3 campagne di rilevazione annuali, ciascuna delle quali deve essere svolta in due settimane consecutive, secondo un calendario da concordare con l'EC, a rendicontare i dati rilevati, secondo formati elettronici concordati con l'EC, che contengano i dati

elementari editabili.

37.2. L'OE garantisce inoltre le attività di cui all'Articolo 56 "Monitoraggio dell'utenza – Conta passeggeri".

37.3. Allorquando le attività di cui all'Articolo 56, garantiranno un flusso informativo almeno pari a quello di cui al paragrafo 37.1, l'EC autorizzerà l'OE a sospendere la conduzione delle specifiche campagne di rilevazione di cui al predetto paragrafo 37.1.

37.4. L'OE, nella Relazione Annuale – Sezione Indicatori e Obiettivi, rendiconta la domanda servita attraverso appositi report concordati con l'EC, descrive le attività condotte, gli obiettivi raggiunti, le eventuali criticità monitorate e le proposte migliorative da attuare.

Capo III. Comunicazione

Articolo 38. Attività di comunicazione

38.1. Le Parti concorrono alla realizzazione di attività di comunicazione finalizzate a valorizzare il ruolo dell'SFM come servizio pubblico e come strumento di valorizzazione e promozione delle risorse culturali e ambientali di interesse regionale.

38.2. L'OE garantisce tutte le attività previste dall'Articolo 48 "Promozione dei servizi". L'EC si riserva di richiedere modifiche o integrazioni alle campagne di comunicazione qualora le ritenesse non coerenti o adeguate alle finalità e alle specificità del servizio pubblico.

38.3. L'OE si impegna su richiesta dell'EC a fornire copie del materiale realizzato per le campagne di comunicazione.

38.4. L'OE, su richiesta dell'EC, nell'ambito delle azioni di comunicazione di cui al precedente paragrafo 38.1, verifica la disponibilità a destinare spazi per comunicazioni istituzionali degli Enti territoriali, senza che ciò abbia a variare i

relativi ricavi dell'OE.

38.5. L'OE, nella Relazione Annuale – Sezione Comunicazione, rendiconta la domanda servita attraverso appositi report concordati con l'EC, descrive le attività condotte, gli obiettivi raggiunti, le eventuali criticità monitorate e le proposte migliorative da attuare.

Capo IV. Monitoraggio del PEF

Articolo 39. Condizioni e modalità per la revisione del PEF

39.1. Il monitoraggio del PEF avviene in sede di Comitato di cui all'Articolo 31 tramite l'analisi delle rendicontazioni economiche finanziarie di cui Articolo 25.

39.2. L'analisi ha per oggetto il confronto delle componenti economiche, finanziarie e patrimoniali descritte e quantificate nel CEC con le corrispondenti componenti del PEF, al fine individuare tramite la matrice dei rischi di cui all'Allegato 8 (Azioni di mitigazione per la gestione dei rischi in capo all'EC), le cause dei singoli scostamenti.

39.3. L'eventuale revisione del PEF è determinata in seguito all'analisi dello scostamento tra il Reddito netto verificato nel CEC e Reddito netto previsto nel PEF del medesimo esercizio. L'ampiezza dello scostamento determina quanto segue:

39.3.1) laddove lo scostamento sia compreso in una fascia di più o meno due percento (+/-2%) dei Ricavi del PEF (ovvero Compensazioni più Ricavi da Traffico e altri Ricavi), l'importo corrispondente a detto scostamento, in più o in meno, si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra relativamente all'esercizio in questione;

39.3.2) laddove lo scostamento sia compreso tra -5% e -2% o tra il +2% e il +5%, dei Ricavi del PEF (ovvero Compensazioni più Ricavi da Traffico e altri Ricavi):

• la quota parte dello scostamento corrispondente al due per cento in valore assoluto dei Ricavi del PEF, si intende integralmente compensata ed annullata in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra relativamente all'esercizio in questione;

• la quota parte dello scostamento eccedente il due per cento in valore assoluto dei Ricavi del PEF, dovuta ad una o più delle cause, dettagliate nella matrice dei rischi contenuta nell'Allegato 8, poste a carico dell'OE, non potrà essere a carico dell'EC ma rimarrà in capo all'OE;

• la quota parte dello scostamento eccedente il due per cento in valore assoluto dei Ricavi del PEF, dovuta ad una o più delle cause, dettagliate nella matrice dei rischi contenuta nell'Allegato 8, poste a carico dell'EC, sarà a carico dell'EC, che procederà:

a. a registrare (a credito o a debito) detta quota nel PEF dell'anno successivo appostandola al Reddito netto;

b. ad introdurre le idonee azioni di mitigazione individuate nell'Allegato 8;

39.3.3) laddove lo scostamento sia maggiore del cinque per cento in valore assoluto dei Ricavi del PEF (ovvero Compensazioni più Ricavi da Traffico e altri Ricavi), l'EC e l'OE condividono azioni per la revisione del PEF al fine di garantire la sostenibilità del servizio.

39.4. Le Parti convengono di procedere a una revisione del PEF allorquando si registri lo scostamento di cui al precedente paragrafo 39.3.3), o allorquando lo scostamento sia determinato da eventi non imputabili all'OE. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:

a. l'entrata in vigore di disposizioni normative, amministrative o a prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o Autorità competenti che comportino ulteriori

	investimenti o comunque nuove e più onerose condizioni per l'esercizio del servizio;	
	b. l'approvazione di un PEA, che comporti una produzione di treni-km superiore	
	o inferiore al 20% del PEA di riferimento;	
	c. l'aggiornamento o più aggiornamenti di un PEA che comporti una produzione	
	complessiva di treni-km superiore o inferiore al 20% del PEA.	
	39.5. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino	
	più favorevoli delle precedenti per l'OE, la revisione del PEF dovrà essere effettuata	
	a vantaggio dell'EC.	
	39.6. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente paragrafo 39.4, al fine	
	di avviare la procedura di revisione del PEF, la parte che richiede la revisione del PEF	
	ne darà comunicazione all'altra tramite PEC con esatta indicazione dei presupposti	
	che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, supportata	
	da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:	
	a. PEF in disequilibrio;	
	b. PEF che riproduce la proposta di revisione;	
	c. relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che	
	hanno indotto alla richiesta di revisione;	
	d. relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri	
	da esso derivanti;	
	e. "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto	
	nel PEF revisionato.	
	39.7. La revisione del PEF è finalizzata a rideterminare il valore del Reddito netto	
	nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più	
	eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla revisione.	
	39.8. Qualora entro 90 giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti, l'OE o l'EC	

potrà recedere dal Contratto.

39.9. In caso di recesso ai sensi del precedente paragrafo 39.8, le Parti provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dal Contratto, nel quale si dà atto dell'impossibilità di procedere alla revisione del PEF.

39.10. Nelle more dell'individuazione di un OE subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, l'OE dovrà proseguire nella gestione del servizio alle medesime modalità e condizioni del presente Contratto per un periodo non superiore a 24 mesi decorrenti dalla data del verbale di cui al precedente paragrafo 39.9 o dalla diversa data indicata nel medesimo.

Articolo 40. Sopravvenuta incapacienza dei fondi a copertura del contratto

40.1. In caso di sopravvenuta incapacienza dei fondi stanziati a copertura del contratto, l'OE può trasmettere all'EC proposte operative per la revisione del PEF, la modifica del PEA e dei livelli qualitativi dei servizi.

40.2. Si considera l'ipotesi di sopravvenuta incapacienza dei fondi nel caso di ritardo nel pagamento di una fattura con oltre due mesi di ritardo rispetto ai termini di pagamento previsti dal contratto.

40.3. L'OE, al fine di quanto previsto al precedente paragrafo 41.1, darà specifica comunicazione all'EC tramite PEC con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

- a. PEF in disequilibrio;
- b. Azioni di mitigazione di cui all'Allegato 8

	c. PEF che riproduce la proposta di revisione;	
	d. relazione esplicativa al PEF revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;	
	e. relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;	
	f. "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel PEF revisionato.	
	40.4. Qualora entro 60 giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti, l'OE o l'EC potrà recedere dal Contratto. In tale caso si richiamano le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi 39.9 e 39.10.	
	TITOLO III. Compensazioni	
	Capo I.La compensazione	
	Articolo 41. Compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio	
	41.1. A fronte dell'assolvimento degli OSP, l'EC riconosce all'OE il pagamento di una compensazione economica coerente con quanto previsto nel PEF in Allegato 5 Piano Economico finanziario.	
	41.2. Fermo restando quanto disposto nei successivi commi, la compensazione economica complessiva degli OSP è calcolata annualmente ed è determinata sulla base del PEA approvato per l'anno di competenza valorizzando il totale della produzione di servizi programmato con il valore unitario (€/treno-km) proposto dall'OE, riportato nell'Allegato 6 Proposte economiche.	
	41.3. Nella definizione del PEF l'OE ha stimato il canone di accesso all'infrastruttura, incluse le prestazioni accessorie e complementari, e il costo per l'energia elettrica per i treni oggetto del Contratto, secondo quanto previsto nel PIR;	
	53/76	

	in sede di consuntivo l’OE fornisce la documentazione contabile del GI comprovante	
	il canone nella misura effettivamente corrisposta e al netto delle eventuali penali	
	comminate dal GI all’OE in applicazione del sistema di controllo delle prestazioni del	
	trasporto ferroviario previsto dall’art 21 del D.lgs. n. 112/2015. L’EC verifica	
	eventuali scostamenti tra preventivo e consuntivo e provvede a compensare le	
	differenze.	
	41.4. I PEA annuali approvati per l’avvio di ciascuno degli Scenari dei servizi su cui	
	sono state formulate le proposte progettuali ed economiche, costituiscono il	
	riferimento per il calcolo delle compensazioni per i Servizi aggiuntivi di cui	
	all’Articolo 32 “Servizi aggiuntivi”, nonché per le variazioni dovute per Flessibilità	
	del programma di esercizio ai sensi dell’Articolo 33 “Flessibilità del programma di	
	esercizio” (PEA di riferimento).	
	41.5. L’obbligo di cui al precedente Articolo 32 “Servizi aggiuntivi” è compensato	
	come segue:	
	41.5.1) il monte di produzione reso in eccedenza rispetto al monte di	
	produzione programmata nel PEA di riferimento, sino al limite del +10% della	
	produzione programmata nel PEA di riferimento, è valorizzato con il valore unitario	
	della compensazione marginale per servizi aggiuntivi proposto dall’OE (componente	
	M) (cd fascia dei servizi aggiuntivi) riportata nell’Allegato 6 Proposte economiche;	
	41.5.2) il monte di produzione eccedente la fascia dei servizi aggiuntivi, sino	
	al limite del +20% della produzione programmata nel PEA di riferimento è valorizzato	
	con il valore unitario della compensazione unitaria per gli obblighi di servizio di cui	
	al precedente comma 41.2 (fascia d’obbligo)	
	41.6. L’obbligo di cui al precedente Articolo 33 “Flessibilità del programma di	
	esercizio” è compensato come segue:	
	54/76	

	41.6.1)	nessuna compensazione per il monte di produzione di servizi
		inferiore al valore di produzione corrispondente al 5% della produzione programmata
		nel PEA approvato per l'esercizio di competenza (cd fascia di flessibilità);
	41.6.2)	il monte di produzione eccedente la fascia di flessibilità, sino al limite
		del 10% della produzione programmata nel PEA di riferimento è valorizzato con il
		valore unitario della compensazione marginale per servizi aggiuntivi proposto
		dall'OE (componente M) (cd fascia dei servizi aggiuntivi) riportata nell'Allegato 6
		Proposte economiche;
	41.6.3)	il monte di produzione eccedente la fascia dei servizi aggiuntivi, sino
		al limite del +20% della produzione programmata nel PEA di riferimento è valorizzato
		con il valore unitario della compensazione unitaria per gli obblighi di servizio di cui
		al precedente comma 41.2 (fascia d'obbligo).
	41.7.	Ferme restando l'applicazione delle penali e detrazioni previste dal Contratto,
		la compensazione economica complessiva annua degli obblighi di servizio calcolata
		sul PEA annuale di competenza non è soggetta a variazione se la produzione
		chilometrica di servizi derivante dall'attuazione del PEA è inferiore al valore
		programmato, sino al limite di franchigia dello 0%.
	41.8.	Ferme restando l'applicazione delle penali e detrazioni previste dal Contratto,
		la produzione chilometrica di servizi derivante dall'attuazione del PEA annuale e
		dagli eventuali aggiornamenti che si colloca al di sotto del limite di franchigia come
		definito nel precedente comma, sino al limite del -20% della produzione prevista nel
		PEA annuale di competenza, è compensata valorizzando il monte di produzione
		erogato con la compensazione unitaria per gli obblighi di servizio di cui al precedente
		comma 41.2 (fascia d'obbligo).
	Articolo 42. Compensazioni economiche per agevolazioni tariffarie	
	55/76	

42.1. La compensazione economica degli obblighi di servizio di cui al precedente

Articolo 41 comprende le compensazioni economiche di cui all'obbligo di servizio specificato all'Articolo 15 "Agevolazioni tariffarie a specifiche categorie di utenti".

42.2. L'EC può introdurre ulteriori obblighi di servizio connessi ad agevolazioni tariffarie diverse da quelle previste dal precedente Articolo 15 "Agevolazioni tariffarie a specifiche categorie di utenti" o integrazioni tariffarie ulteriori rispetto alle tariffe di cui all'Allegato 7 Tariffe.

42.3. Gli eventuali ulteriori obblighi di servizio introdotti dall'EC ai sensi del precedente comma comportano il riconoscimento all'OE di specifiche compensazioni economiche aggiuntive a titolo di minori Ricavi da traffico. Il calcolo di tali compensazioni economiche è eseguito sulla base dell'effettivo utilizzo dei titoli di viaggio agevolati consuntivati e secondo le modalità di calcolo definite congiuntamente alla introduzione degli ulteriori obblighi di cui al comma 42.2.

42.4. Al fine delle operazioni di calcolo di cui al precedente comma, l'OE rendiconta semestralmente il numero di titoli di viaggio agevolati rilasciati e l'effettivo utilizzo degli stessi, nonché l'utilizzo di ulteriori titoli di viaggio che consentono l'accesso ai servizi del Contratto. Sulla base dei rendiconti semestrali trasmessi dall'OE, l'EC calcola la compensazione economica aggiuntiva nella misura necessaria e sufficiente a non alterare il rapporto ricavi e costi.

Articolo 43. Adeguamento delle compensazioni economiche

43.1. Le Compensazioni economiche sono aggiornate annualmente, a partire dal secondo anno di validità del contratto, nella misura del 50% del tasso di inflazione programmata dell'anno precedente.

43.2. Le Compensazioni economiche sono incrementate, a decorrere dal primo gennaio del secondo anno di vigenza contrattuale e con cadenza annuale, del 50% del

	tasso programmato di inflazione definito nel DEF per l'anno precedente, rilevato alla	
	data del 30 novembre dell'anno precedente.	
	43.3. L'ammontare dell'incremento è definito con le seguenti modalità:	
	43.3.1) i valori dei risultati delle operazioni aritmetiche (medie, riparametrazioni, calcolo di valori di espressioni matematiche) saranno arrotondati alla seconda cifra decimale considerando il risultato troncato alla quarta cifra decimale.	
	43.3.2) valori con terza e quarta cifra decimale comprese tra 00 e 49 saranno arrotondati al centesimo inferiore, valori con terza e quarta cifra decimale comprese tra 50 e 99 saranno arrotondati al centesimo superiore.	
	Capo II. Modalità di fatturazione e di pagamento	
	Articolo 44. Pagamento-regolazione degli acconti della compensazione	
	44.1. La compensazione economica viene erogata dall'EC in rate trimestrali posticipate, ed è corrisposta entro 30 giorni fine mese data ricevimento della fattura.	
	44.2. L'OE emette fattura successivamente alla conclusione del trimestre di riferimento. L'importo di ciascuna delle prime tre rate è pari ad $\frac{1}{4}$ della compensazione annuale di cui all'Articolo 41; la quarta rata è pari all'80% di $\frac{1}{4}$ del compensazione annuale. La fattura di saldo della quarta rata sarà emessa dall'OE entro trenta giorni dalla chiusura dell'anno effettuata dal Comitato entro 30 giorni dalla rendicontazione dell'esercizio da parte dell'OE.	
	44.3. In caso di tardivo pagamento degli importi dovuti, l'EC corrisponderà all'OE gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti.	
	Articolo 45. Cessione dei crediti derivanti dalle compensazioni economiche degli obblighi di servizio.	
	45.1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni della legge 21 febbraio 1991,	
	57/76	

n. 52, la cessione dei crediti relativi alle compensazioni economiche degli obblighi di servizio è efficace e opponibile all'EC qualora questa non sia rifiutata con comunicazione da notificarsi all'OE e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

45.2. I crediti derivanti dal Contratto possono formare oggetto di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi atto di disposizione a favore di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

45.3. L'EC, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 13 del d.lgs. 50/2016 (richiamato ai fini del presente articolo), accetta irrevocabilmente che il credito dell'OE sia ceduto al soggetto che ha finanziato l'acquisto del nuovo Materiale Rotabile in forza di contratti di finanziamento, contratti di leasing, contratti di noleggio o altre forme tecniche (di seguito il "Finanziatore"), per un ammontare massimo corrispondente alla parte di compensazioni economiche degli obblighi di servizio funzionale al rimborso del debito dell'OE verso il Finanziatore.

45.4. L'esatto ammontare del credito ceduto, determinato in coerenza con il criterio di cui al precedente paragrafo, sarà specificato all'EC mediante notifica dell'atto di cessione di credito stipulato nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.

45.5. L'EC potrà opporre al cessionario del credito le eccezioni di compensazione, di riduzione del corrispettivo, o di inadempimento opponibili all'OE in base al Contratto (ad esempio in forza di obblighi di riparazione di difetti e danni, obblighi di pagamento di penali, mancata parziale effettuazione del servizio) solo dopo aver preventivamente opposto dette eccezioni all'OE con riferimento alla parte del credito di questi non oggetto di cessione e solo nella misura in cui detta parte di credito non sia sufficiente.

TITOLO IV. Progetti

	Capo I. Programmazione e monitoraggio degli investimenti	
	Articolo 46. Programmazione degli investimenti in materiale rotabile	
	46.1. L’OE è obbligato a rispettare il programma degli investimenti in materiale rotabile di cui alla proposta progettuale Programma degli investimenti in materiale rotabile.	
	46.2. L’omonimo Allegato 9 al Contratto riassume gli elementi salienti, il cronoprogramma, le modalità di realizzazione e di monitoraggio della proposta progettuale dell’OE.	
	Articolo 47. Monitoraggio della realizzazione del programma d’investimenti	
	47.1. L’OE rendiconta nella Relazione Annuale – Sezione investimenti le fasi di realizzazione del programma di investimenti di cui all’Allegato 9 Programma degli investimenti in materiale rotabile sia per quanto concerne le fasi di approvvigionamento sia con riferimento alle fasi di messa in esercizio.	
	47.2. La Relazione Annuale deve riportare in allegato la documentazione comprovante quanto descritto comprensiva della documentazione attestante la spesa.	
	47.3. L’EC, valutato il ritardo dell’OE nel rispettare le tempistiche individuate nell’Allegato 9, può applicare le penali di cui al successivo Articolo 64 “Penali per mancata osservanza di clausole contrattuali”.	
	47.4. L’EC, qualora non sia rispettato il cronoprogramma della messa in esercizio del materiale di cui all’Allegato 9 può escutere la garanzia di cui all’Articolo 63 “Garanzie definitive” per un valore pari al relativo ammortamento per ciascun anno di ritardo.	
	Capo II. Progetti specifici	
	Articolo 48. Promozione dei servizi	
	48.1. L’OE è obbligato a realizzare le attività per la realizzazione della proposta	
	59/76	

	progettuale contenuta nel documento SFM – Piano di promozione dell’immagine e dei servizi.	
	48.2. L’omonimo Allegato 10 al Contratto riassume gli elementi salienti, il cronoprogramma, le modalità di realizzazione e di monitoraggio della proposta progettuale dell’OE.	
	Articolo 49. Facilità acquisto titoli di viaggio e sviluppo reti di vendita	
	49.1. L’OE è obbligato a realizzare le attività per la realizzazione della proposta progettuale contenuta nel documento SFM – Rete di vendita dei titoli di viaggio.	
	49.2. L’omonimo Allegato 11 al Contratto riassume gli elementi salienti, il piano di controlleria per incrementare il contrasto all’evasione, il cronoprogramma, le modalità di realizzazione e di monitoraggio della proposta progettuale dell’OE.	
	Articolo 50. Integrazione funzionale e tariffaria con altre modalità di trasporto pubblico	
	50.1. L’OE è obbligato a realizzare le attività per la realizzazione della proposta progettuale contenuta nel documento SFM – Integrazione funzionale e tariffaria con altre modalità di trasporto pubblico.	
	50.2. L’omonimo Allegato 12 al Contratto riassume gli elementi salienti, il cronoprogramma, le modalità di realizzazione e di monitoraggio della proposta progettuale dell’OE.	
	Articolo 51. Interventi per l’integrazione con modalità di trasporto dolce o condiviso	
	51.1. L’OE è obbligato a realizzare le attività per la realizzazione della proposta progettuale contenuta nel documento SFM – Interventi per l’integrazione con modalità di trasporto dolce o condiviso.	
	51.2. L’omonimo Allegato 13 al Contratto riassume gli elementi salienti, il	
	60/76	

	cronoprogramma, le modalità di realizzazione e di monitoraggio della proposta	
	progettuale dell’OE.	
	Articolo 52. Informazione ed assistenza agli utenti	
	52.1. L’OE è obbligato a realizzare le attività per la realizzazione della proposta	
	progettuale contenuta nel documento SFM – Informazione ed assistenza agli utenti.	
	52.2. L’omonimo Allegato 14 al Contratto riassume gli elementi salienti, il	
	cronoprogramma, le modalità di realizzazione e di monitoraggio della proposta	
	progettuale dell’OE.	
	Articolo 53. Informazione in tempo reale	
	53.1. L’OE è obbligato a realizzare le attività per la realizzazione della proposta	
	progettuale contenuta nel documento SFM – Informazione in tempo reale.	
	53.2. L’omonimo Allegato 15 al Contratto riassume gli elementi salienti, il	
	cronoprogramma, le modalità di realizzazione e di monitoraggio della proposta	
	progettuale dell’OE.	
	Articolo 54. Formule di rimborso ed emissione dei duplicati dei titoli di	
	viaggio	
	54.1. L’OE è obbligato a realizzare le attività per la realizzazione della proposta	
	progettuale contenuta nel documento SFM – Formule di rimborso ed emissione dei	
	duplicati dei titoli di viaggio.	
	54.2. L’omonimo Allegato 16 al Contratto riassume gli elementi salienti, il	
	cronoprogramma, le modalità di realizzazione e di monitoraggio della proposta	
	progettuale dell’OE.	
	Articolo 55. Assistenza alle persone con disabilità e a ridotta mobilità (PRM)	
	– Assistenza ai viaggiatori nelle ore serali e notturne	
	55.1. L’OE è obbligato a realizzare le attività per la realizzazione della proposta	

	progettuale contenuta nel documento SFM – Assistenza alle persone con disabilità e	
	a ridotta mobilità – Assistenza ai viaggiatori nelle ore serali e notturne.	
	55.2. L’omonimo Allegato 17 al Contratto riassume gli elementi salienti, il	
	cronoprogramma, le modalità di realizzazione e di monitoraggio della proposta	
	progettuale dell’OE.	
	Articolo 56. Monitoraggio dell’utenza – Conta passeggeri	
	56.1. L’OE è obbligato a realizzare le attività per la realizzazione della proposta	
	progettuale contenuta nel documento SFM – Monitoraggio dell’utenza.	
	56.2. L’omonimo Allegato 18 al Contratto riassume gli elementi salienti, il	
	cronoprogramma, le modalità di realizzazione e di monitoraggio della proposta	
	progettuale dell’OE.	
	Articolo 57. Monitoraggio dell’esercizio	
	57.1. L’OE è obbligato a realizzare le attività per la realizzazione della proposta	
	progettuale contenuta nel documento SFM – Monitoraggio dell’esercizio.	
	57.2. L’Allegato 19 al Contratto riassume il set minimo di informazioni che l’OE	
	deve inviare all’EC, con i format e la periodicità prevista nel medesimo Allegato, da	
	integrare con le modalità di realizzazione e di monitoraggio della proposta progettuale	
	dell’OE.	
	Articolo 58. Certificazione UNI EN 13816	
	58.1. L’OE è obbligato a realizzare le attività per la realizzazione della proposta	
	progettuale contenuta nel documento SFM – Monitoraggio dell’esercizio.	
	58.2. L’omonimo Allegato 20 al Contratto riassume gli elementi salienti, il	
	cronoprogramma, le modalità di realizzazione e di monitoraggio della proposta	
	progettuale dell’OE.	
	Articolo 59. Organizzazione funzionale dei servizi	

	59.1. L'OE è obbligato a realizzare le attività per la realizzazione della proposta	
	progettuale contenuta nel documento SFM – Organizzazione funzionale dei servizi.	
	59.2. L'omonimo Allegato 21 al Contratto riassume gli elementi salienti, il	
	cronoprogramma, le modalità di realizzazione e di monitoraggio della proposta	
	progettuale dell'OE.	
	Articolo 60. Organizzazione aziendale dell'OE	
	60.1. L'OE è obbligato a realizzare le attività per la realizzazione della proposta	
	progettuale contenuta nel documento SFM – Organizzazione aziendale.	
	60.2. L'omonimo Allegato 22 al Contratto riassume gli elementi salienti, il	
	cronoprogramma, le modalità di realizzazione e di monitoraggio della proposta	
	progettuale dell'OE.	
	Articolo 61. Disposizioni comuni ai progetti specifici	
	61.1. L'OE rendiconta nella Relazione Annuale – Sezione progetti specifici le attività	
	sviluppate nel corso dell'esercizio, le attività di monitoraggio effettuate, anche con	
	referimento ai costi sostenuti per la realizzazione di ciascun singolo Progetto specifico,	
	confrontando detti costi con quelli previsionali indicati nel PEF, descrivendo	
	l'efficacia delle azioni attuate mediante gli appositi indicatori.	
	61.2. L'EC adegua la compensazione economica degli obblighi di servizio in	
	funzione dell'attuazione delle singole fasi in cui è suddiviso ciascun singolo Progetto	
	specifico.	
	61.3. Il mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione di ciascun singolo	
	Progetto specifico può comportare l'applicazione delle penali di cui all'Articolo 64.	
	61.4. L'OE, sulla base delle analisi effettuate relativamente all'efficacia delle azioni	
	intraprese può proporre all'EC variazioni di ciascun singolo Progetto specifico	
	finalizzate al raggiungimento degli obiettivi.	
	63/76	

TITOLO V. Disposizioni diverse

Articolo 62. Gestione dei rapporti e responsabilità dell'OE nei confronti del gestore dell'Infrastruttura (GI)

62.1. Nel calcolo delle performance di affidabilità e puntualità e, come derivata, nel calcolo del “bonus” così come descritto nell'Allegato 4 Qualità, non è esclusa la cancellazione o il ritardo dei servizi ferroviari per rottura, guasto o malfunzionamento degli impianti e dell'infrastruttura o per le perturbazioni all'esercizio causate dai rotabili di altre Imprese ferroviarie che gestiscono servizi sub affidati dall'OE nell'ambito del Contratto

62.2. L'EC e l'OE, si fanno parte attiva, ciascuno per le proprie competenze, e nell'ambito del sistema di rivisitazione del performance regime, per concludere un accordo con il GI che consenta il recupero delle somme eventualmente trattenute a titolo di penale ad altre IF che hanno condizionato l'esercizio dell'OE.

62.3. L'OE è tenuto ad acquisire dal GI tutte le informazioni circa le interruzioni programmate al fine di comunicare:

- all'EC le variazioni di esercizio prima della loro attivazione, con indicazione della stazione o della tratta interessata, la data e l'ora di attivazione dell'interruzione e la data e l'ora della sua rimozione, i servizi cancellati o ritardati, i provvedimenti alternativi a garanzia della mobilità dei cittadini;

- all'utenza, entro dieci giorni dall'attivazione dell'interruzione, la data e l'ora di attivazione dell'interruzione e la data e l'ora della sua rimozione, i servizi cancellati o ritardati, i provvedimenti alternativi a garanzia della mobilità dei cittadini;

62.4. L'OE deve acquisire dal GI, e comunicare tempestivamente all'OE, tutte le informazioni circa i rallentamenti programmati al fine di detrarre dal ritardo dei treni i minuti di maggior ritardo dovuto al rallentamento, come specificato all'Allegato 4

Qualità.

Articolo 63. Garanzie definitive

63.1. A tutela dell'effettivo svolgimento del servizio e a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali e di quanto previsto nel Contratto, con la sola esclusione degli obblighi relativi ai progetti di cui al TITOLO IV, l'OE ha costituito una garanzia fidejussoria in ragione del 10% dell'importo complessivo annuale delle compensazioni degli obblighi di servizio (€ 5.299.700,00).

63.2. Il valore della garanzia di cui al precedente comma 63.1 dovrà essere aggiornato annualmente in funzione del valore annuale delle compensazioni degli obblighi di servizio calcolato sulla base del PEA approvato per l'anno di competenza. È ammessa la possibilità di emettere garanzie di durata annuale con clausola di rinnovo senza soluzione di continuità, ed adeguamento annuale dell'ammontare complessivo.

63.3. A garanzia dell'effettuazione degli investimenti di cui al TITOLO IV-Capo I, l'OE ha costituito una garanzia fidejussoria pari a complessivi € 157.105.604,27 (*sommatoria del valore degli ammortamenti inseriti nel PEF per gli investimenti in nuovo materiale rotabile come indicato nell'Allegato 9*) La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata, entro 30 gg dalla richiesta dell'OE, proporzionalmente all'entità della quota parte del programma degli investimenti in materiale rotabile già attuato e già rendicontato.

63.4. A garanzia dell'attuazione dei Progetti di cui al precedente TITOLO V-Capo II (Progetti specifici), l'OE ha costituito una garanzia fidejussoria pari a complessivi € 17.510.404,00 (*sommatoria del valore dei Progetti specifici inseriti nel PEF*). La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata, su richiesta dell'OE, proporzionalmente all'entità della quota parte dei Progetti specifici attuati.

63.5. Tutte le garanzie dovranno permanere fino alla chiusura delle attività oggetto

del Contratto e lo svincolo delle stesse sarà autorizzato con apposite determinazione

dirigenziale al saldo dell'ultima fattura, in assenza di controversia.

63.6. Tutte le garanzie fidejussorie prevedono la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del C.C. e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'EC.

Articolo 64. Penali per mancata osservanza di clausole contrattuali

64.1. Con riferimento a obblighi contrattuali che comportino da parte dell'OE l'adempimento entro termini specifici, l'inosservanza del termine è sanzionato con una penale pari ad € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo. Dopo il trentesimo giorno di inosservanza del termine l'importo della penale è raddoppiato.

64.2. Le penali di cui al punto 64.1 si applicano anche nel caso in cui il termine dell'adempimento non sia specificamente individuato nel contratto ma disposto dall'EC; in tal caso il termine non può essere inferiore a 30 giorni.

64.3. Fatte salve disposizioni contrattuali specifiche, qualora l'OE non adempia a obblighi contrattuali puntuali, l'inadempimento dell'OE è sanzionato con una penale pari ad € 1.000,00.

64.4. Con riferimento agli obblighi contrattuali di cui all'Articolo 26, relativi al debito informativo di cui alla DGR n. 7-4621 del 6 febbraio 2017 e ss.mm.ii. l'EC applica la sanzione della sospensione del 5% sull'erogazione dei corrispettivi. Pertanto, nel caso di specie, l'EC, in sede di liquidazione dei corrispettivi, e fino all'adempimento dell'obbligo, sospenderà il pagamento del 5% dell'importo di ciascuna fattura ricevuta successivamente alla scadenza dei termini di adempimento dell'obbligo informativo.

64.5. Nel caso in cui i dati di monitoraggio evidenzino uno scostamento negativo fra il valore misurato degli standard ed il livello minimo previsto si darà corso

all'applicazione delle penali nella misura stabilita nell'Allegato 4 Qualità.

64.6. Per quanto disciplinato nell'Allegato 4 Qualità le Parti concordano che il montante complessivo delle penalità annuali non potrà superare il ragionevole margine di utile U come risultante dalla Proposta Economica; qualora l'ammontare delle Penali superasse per due anni consecutivi il predetto limite, il limite U relativo agli anni successivi sarà incrementato dello +0,5%; qualora l'ammontare delle Penali superasse nel prosieguo della durata del contratto ancora per due anni consecutivi il nuovo limite, l'incremento del +0,5% sarà riapplicato; durante la durata del contratto il limite U potrà essere incrementato al massimo del +1,5%.

64.7. Ai fini del presente articolo si precisa che l'adempimento parziale dell'obbligo equivale a inadempimento.

64.8. In sede di Comitato tecnico l'EC propone il calcolo delle penali e richiede l'emissione della nota di credito, o equivalente documento contabile, di pari importo indicando anche la fattura dalla quale la stessa sarà detratta; fino all'emissione della nota di credito la detta fattura non sarà liquidata neanche parzialmente.

Articolo 65. Sanzione amministrativa per violazione del divieto di conferire per l'intera durata del contratto funzioni o incarichi ai componenti della commissione aggiudicatrice

65.1. L'EC verifica per l'intera durata dell'affidamento che l'OE non conferisca funzione e incarichi a soggetti che hanno fatto parte della commissione aggiudicatrice delle proposte progettuali.

65.2. In caso di inadempienze fatte salve ulteriori provvedimenti da parte di altri enti competenti, l'EC applica una sanzione amministrativa nella misura non inferiore allo 0,5 % della compensazione annua.

Articolo 66. Modalità di risoluzione delle controversie

66.1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del Contratto

devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti effettuato in

sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto; Esperimento infruttuosamente il

tentativo di conciliazione in sede di Comitato le parti possono avviare ulteriori

tentativi di conciliazione anche arbitrale.

66.2. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in

via esclusiva, alla competenza del Foro di Torino.

66.3. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano

Articolo 67. Condizioni e modalità per la risoluzione e cessione del contratto

67.1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e

reiterate inadempienze di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto che si

rivelino tali da pregiudicarne in modo rilevante la prosecuzione, l'altra Parte potrà

comunicare la propria intenzione di risolvere il Contratto per inadempimento,

assegnando alla Parte inadempiente un termine per porvi rimedio. Decorso

inutilmente tale termine, il Contratto sarà dichiarato risolto.

67.2. È vietata a pena di nullità la cessione del Contratto. Previa verifica in capo al

potenziale cessionario dell'effettivo possesso dei requisiti e della idoneità a fornire

adeguate garanzie sul piano tecnico- organizzativo ed economico-finanziario, è

ammessa la cessione del Contratto nei soli seguenti casi:

- operazioni derivanti dalla riorganizzazione dell'OE;
- variazioni organizzative nell'ambito dell'EC.

67.3. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle

dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente ovvero le Parti non rispettassero gli

impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del Contratto, lo stesso si intenderà

automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa

riconducibili alla Parte responsabile che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 68. Subaffidamento dei servizi

68.1. È consentito all'OE il ricorso al sub-affidamento dei servizi di trasporto ferroviario nei limiti previsti dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. previa autorizzazione concessa dall'EC in funzione dei requisiti posseduti dall'Impresa subaffidataria. In particolare quest'ultima deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 112/2015 e di quelli previsti al sistema di qualificazione dell'EC.

68.2. L'OE conserva la titolarità e la responsabilità del servizio, sia nei confronti dell'EC, sia nei confronti dell'utenza. Essa si impegna, in particolare, a garantire il mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi del servizio, nonché ad assicurare il rispetto delle tariffe e di tutti gli altri obblighi richiesti.

68.3. In ogni caso il sub-affidamento di cui al presente articolo deve essere effettuato a condizioni per l'utenza non inferiori rispetto a quelle previste nel presente Contratto.

68.4. Le variazioni di produzione rispetto al PEA sono valutate ai fini dell'applicazione delle penalità di cui Allegato 4 - Qualità, anche se dovute a imprese sub-affidatarie di cui l'OE si avvale.

68.5. L'OE è tenuto a rendere note formalmente alle Imprese sub-affidatarie tutte le condizioni e gli obblighi cui l'Impresa medesima è soggetta nei confronti dell'EC e degli utenti, con l'obbligo per l'Impresa subaffidataria di accettare e fare proprie tali condizioni nel quadro del subaffidamento, ferma restando l'estraneità dell'EC al rapporto tra l'OE e l'Impresa subaffidataria.

Articolo 69. Fiscalità, imposte e tasse a carico del concessionario

69.1. Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 il presente Atto è esente

da registrazione fino al caso d'uso.

69.2. L'imposta di bollo per la stipulazione del presente contratto è a carico dell'OE.

Articolo 70. Tracciabilità dei flussi finanziari

70.1. L'OE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

70.2. L'OE si impegna a dare immediata comunicazione all'EC ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 71. Tutela dei dati personali

71.1. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell'esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

TITOLO VI. Disposizioni relative al termine del contratto

Articolo 72. Disciplina delle eventuali proroghe e preavviso minimo per l'esercizio

72.1. Alla scadenza del periodo di validità di cui all'Articolo 4, nelle more del completamento delle procedure per l'affidamento dei servizi, l'OE, su richiesta dell'EC da presentarsi tempestivamente e, in ogni caso, entro dodici mesi antecedenti la scadenza, è obbligato a proseguire nell'erogazione dei servizi ai medesimi patti e condizioni del Contratto vigenti alla data di scadenza, per un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a 24 mesi, nel rispetto delle previsioni del Regolamento CE n. 1370/2007.

	Articolo 73. Obblighi del gestore al termine del contratto o in caso di	
	cessazione anticipata del contratto.	
	73.1. Nell'avvicinarsi della scadenza del Contratto l'EC, previa consultazione dell'OE, individua il personale, il materiale rotabile e gli impianti, assegnati in maniera prevalente alle attività relative ai servizi del Contratto, e richiede all'OE tutte le informazioni, non ancora in proprio possesso, necessarie per avviare le procedure per la scelta del nuovo gestore e per garantire l'accesso a condizioni eque ai beni mobili e strumentali indispensabili per l'effettuazione del servizio.	
	73.2. Entro il termine fissato dall'EC, l'OE è tenuto a fornire e/o aggiornare le informazioni necessarie; inoltre è tenuto a mettere a disposizione i beni mobili e strumentali per eventuali sopralluoghi durante la procedura di affidamento	
	73.3. Il Contratto definisce le modalità di trasferimento del personale in caso di subentro di un nuovo operatore.	
	73.4. Il Contratto definisce i canoni di noleggio dei beni mobili e strumentali, inclusivi dei costi della manutenzione ordinaria, utilizzando le metodologie adottate per la stesura del PEF; il canone annuale CA è calcolato con la quota di ammortamento QA del bene come risultante dall'ultimo rendiconto, il valore medio del bene VM per il periodo di durata del noleggio, e la remunerazione del capitale immobilizzato per il periodo pari al ragionevole margine di utile U come risultante dalla Proposta Economica incrementato di un punto percentuale; in formula : $CA=QA+VM*(U+1\%)$	
	Articolo 74. Garanzia sul valore residuo del materiale rotabile	
	74.1. L'EC si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'OE a fare sì che, contestualmente alla cessazione d'efficacia del Contratto di Servizio, l'Operatore subentrante acquisti:	
	74.1.1) la proprietà di tutto il Materiale Rotabile verso il pagamento di un	
	71/76	

prezzo pari al valore netto contabile residuo del Materiale Rotabile determinato

secondo quanto previsto nell'Articolo 74.5;

74.1.2) tutti i pezzi di ricambio (i "Ricambi") e le specifiche attrezzature (i "Toolkit") dedicate allo specifico Materiale Rotabile ad un prezzo uguale al valore di costo.

74.2. Ai fini della presente articolo per "Materiale Rotabile" si intende tutto il materiale rotabile impiegato nello svolgimento del servizio ferroviario oggetto del Contratto, acquistato dall'OE, o da una terza parte per conto dell'OE, sino alla data di cessazione del Contratto ed elencato nell'Allegato 2 Materiale Rotabile. L'Allegato sarà fatto oggetto di aggiornamento annualmente secondo la procedura prevista nell'articolo 18.2.

74.3. A tal fine, l'EC si impegna a introdurre nella documentazione della procedura di scelta dell'Operatore Subentrante l'obbligo di questi di acquistare il Materiale Rotabile ed i Ricambi (dall'OE o dal diverso soggetto che ne sia titolare per conto dell'OE), subordinatamente alla verifica congiunta con l'OE dello stato di conservazione, manutenzione e conformità del Materiale Rotabile ai relativi requisiti legali e regolamentari. La compravendita del Materiale Rotabile e dei Ricambi avverrà contestualmente alla cessazione d'efficacia del Contratto ed il pagamento dell'intero prezzo avverrà entro e non oltre i quindici giorni successivi alla cessazione del Contratto di Servizio ma comunque non prima della consegna del Materiale Rotabile.

74.4. Le previsioni di cui ai precedenti Articoli 74.1 e 74.2 troveranno applicazione in ogni caso di cessazione del Contratto di Servizio, a qualsivoglia ragione o titolo dovuta, ed anche in caso di cessazione anticipata rispetto alla naturale scadenza del Contratto di Servizio (dovendosi intendere espressamente incluso anche il caso di

risoluzione anticipata per inadempimento dell'Operatore).

74.5. Il prezzo per la compravendita del Materiale Rotabile (il "Valore Residuo") è pari al valore di acquisto originario (il "Valore Originario"):

74.5.1) diminuito dell'ammontare di eventuali contributi pubblici a fondo perduto ricevuti;

74.5.2) diminuito dell'ammontare delle quote di ammortamento del Materiale Rotabile calcolate sul periodo intercorrente tra la data di acquisto originario del Materiale Rotabile da parte dell'OE e la data di acquisto del Materiale Rotabile da parte del Operatore subentrante;

74.5.3) Incrementato per gli Interventi Straordinari successivi all'acquisto per migliorie, ammodernamenti e trasformazioni, al netto degli ammortamenti.

Non concorreranno a determinare il Valore Originario del Materiale Rotabile oneri sostenuti una tantum dall'OE nell'ambito della procedura di acquisto del Materiale Rotabile, riconducibili, a titolo esemplificativo, alla gestione del progetto, al controllo qualità o al finanziamento.

74.6. L'ammortamento del Materiale Rotabile sarà effettuato secondo un criterio lineare e sulla base di un periodo di utilizzo del Materiale Rotabile pari a 25 (venticinque) anni.

74.7. Il Valore Originario e quello degli Interventi di Revamping e Ristrutturazione sarà stabilito rispettivamente sulla base delle risultanze degli atti di acquisto del Materiale Rotabile e del costo degli Interventi di Revamping e Ristrutturazione .

74.8. Il prezzo per la vendita dei Ricambi sarà pari al relativo valore di costo.

74.9. Tutti i valori indicati nei precedenti paragrafi devono intendersi al netto dell'I.V.A. (se ed in quanto applicabile).

Articolo 75. Garanzia sul valore residuo dell'impianto di rimessaggio e

manutenzione

75.1. Il presente articolo fa riferimento all'eventuale impianto di rimessaggio e manutenzione, comprensivo, del terreno circostante, di tutte le attrezzature interne, nonché degli impianti necessari al suo funzionamento ed al suo collegamento con la rete ferroviaria, acquistato e/o costruito dall'OE durante la vigenza del Contratto o in vista dello svolgimento dei servizi ferroviari ivi dedotti, di seguito definito "Deposito".

75.2. L'EC si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'OE a fare sì che, contestualmente alla cessazione d'efficacia del Contratto di Servizio, l'Operatore subentrante acquisti la proprietà del Deposito verso il pagamento di un prezzo pari al valore netto contabile residuo determinato secondo quanto previsto nei successivi paragrafi; a tal fine, l'EC si impegna a introdurre nella documentazione della procedura di scelta dell'Operatore subentrante l'obbligo di questi di acquistare il Deposito (dall'OE o dal diverso soggetto che ne sia titolare), subordinatamente alla verifica congiunta con l'OE dello stato di conservazione, manutenzione e conformità del Deposito stesso ai relativi requisiti legali e regolamentari. La compravendita del Deposito avverrà contestualmente alla cessazione d'efficacia del Contratto ed il pagamento dell'intero prezzo avverrà entro e non oltre i quindici giorni successivi alla cessazione del Contratto di Servizio ma comunque non prima della consegna del Deposito.

75.3. Le previsioni di cui ai precedenti paragrafi 75.1 e 75.2 troveranno applicazione in ogni caso di cessazione del Contratto di Servizio, a qualsivoglia ragione o titolo dovuta, ed anche in caso di cessazione anticipata rispetto alla naturale scadenza del Contratto di Servizio (dovendosi intendere espressamente incluso anche il caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell'OE).

75.4. Il prezzo per la compravendita del Deposito (il "Valore Residuo") è pari a :

- il valore di acquisto o di costruzione originario (il "Valore Originario");
- diminuito dell'ammontare di eventuali contributi pubblici a fondo perduto ricevuti;
- diminuito dell'ammontare delle quote di ammortamento del Deposito calcolate sul periodo intercorrente tra la data di acquisto o di costruzione originarie del Deposito da parte dell'OE e la data di acquisto del medesimo da parte del Operatore subentrante (limitatamente alle componenti del Deposito soggette a procedure di ammortamento ai sensi di legge e dei principi contabili applicabili);
- incrementato del valore degli interventi di ricostruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria successivi all'acquisto o alla costruzione per migliorie, ammodernamenti e trasformazioni, nonché per la corretta e sicura fruizione del bene, al netto degli ammortamenti.

75.5. L'ammortamento del Deposito sarà effettuato secondo un criterio lineare e in coerenza con quanto segue:

- costi per il terreno e costi di accatastamento ed urbanizzazione: non ammortizzabili;
- costo dell'edificio: 50 anni;
- costo degli impianti e delle attrezzature: 25 anni;
- costo dei binari e della linea aerea di alimentazione (comprensiva di relative attrezzature): 25 anni.

75.6. Il Valore Originario e quello degli interventi di ricostruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria sarà stabilito rispettivamente sulla base delle risultanze degli atti di acquisto e/o di costruzione del Deposito e del costo degli anzidetti interventi.

	75.7. Tutti i valori indicati nei precedenti paragrafi devono intendersi al netto	
	dell'I.V.A. (se ed in quanto applicabile).	
	75.8. L'OE è obbligato ad allegare al Contratto la documentazione inerente il	
	Deposito allegando l'atto di acquisto, la planimetria, le caratteristiche strutturali e la	
	dettagliata descrizione delle dotazioni di cui al presente paragrafo.	
	75.9. L'OE, nella Relazione Annuale – Sezione Deposito, rendiconta tutte le	
	informazioni concernenti gli atti di proprietà, gli aspetti progettuali/autorizzativi, gli	01190657020125
	aspetti costruttivi/realizzativi, i costi di realizzazione e gestione, i costi di impianti ed	01190657020114
	attrezzature, nonché ogni altra informazione utile al pieno adempimento degli	01190657020103
	obblighi che le parti assumono con il presente articolo attraverso appositi report	01190657020091
	concordati con l'EC; l'OE descrive inoltre le attività condotte, gli obiettivi raggiunti,	01190657020089
	le eventuali criticità monitorate e le proposte migliorative da attuare.	01190657020067
	Il presente atto è redatto in un unico esemplare.	01190657020056
	Si omette l'allegazione degli allegati dal n. 1 al n. 22 poiché gli stessi sono allegati	01190657020045
	alla determinazione dirigenziale n. 567 del 08/10/2020 e pertanto hanno già acquisito	01190657020034
	natura di atti pubblici dichiarando le parti di ben conoscerli ed impegnandosi a osser-	01190657020023
	varli ed a farli osservare.	01109657020170
	Letto, confermato e sottoscritto in data 09 ottobre 2020	01109657020169
	Luogo di sottoscrizione corrispondente alla sede legale della Parte rappresentata	01190657020158
	Per l'Agenzia della Mobilità Piemontese Cesare Paonessa	01190657020147
	Per Trenitalia S.p.A. Orazio Iacono	01190657020136
	L'imposta di bollo è assolta mediante i contrassegni telematici del valore € 16,00 ca-	01190657048005
	dauno, datati 08/10/2020, apposti su copia cartacea del contratto conservato presso	01190657047993
	l'Agenzia della mobilità piemontese, i cui numeri identificativi sono riportati a mar-	01190657047982
	gine.	01190657047971